

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABATERUSSO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 546 del 1992 è stata spostata da Lecce a Bari la commissione tributaria di secondo grado;

l'allontanamento del contribuente dalla propria sede lo grava di costi e di difficoltà e rappresenta una vera e propria ingiustizia;

l'ottenimento per la provincia di Lecce della sezione staccata della commissione tributaria regionale di Bari, è stato, più volte segnalato come un gravissimo problema da risolvere dalla camera tributaria degli avvocati della provincia di Lecce, dall'albo dei ragionieri, dall'ordine dei dottori commercialisti e da molte altre associazioni di categoria;

l'ottenimento di detta sezione è indispensabile, stante anche la distanza non solo dei leccesi ma anche degli altri cittadini della provincia che sono chiamati a percorrere distanze che vanno da 150 a 220 chilometri solo per l'andata —:

se non ritenga doveroso intervenire per risolvere il problema sollevato anche alla luce del fatto che Lecce: ha disponibilità di locali e personale; è sede di corte di appello; è sede di Tar; è sede di avvocatura distrettuale e di foro erariale; è sede di scuola di specializzazione *post lauream* di diritto tributario presso l'Università.

(4-21998)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante nell'evidenziare i di-*

sagi cui vanno incontro nella città di Lecce, a seguito della soppressione della Commissione tributaria di secondo grado, sia i contribuenti che i professionisti incaricati della difesa e della assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, ravvisa la necessità di istituire a Lecce una sezione staccata della Commissione tributaria regionale di Bari.

Al riguardo si osserva che il problema segnalato ha trovato soluzione, nel senso auspicato dall'interrogante, con l'articolo 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante « Disposizioni in materia tributaria di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto ».

Tale norma, infatti, prevede l'istituzione di sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della norma stessa distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione.

L'Amministrazione finanziaria si sta adoperando per la concreta attuazione di tale disposizione normativa.

In particolare, per quanto concerne l'individuazione dei locali di tali nuove strutture nonché l'attrezzaggio per le procedure informatiche, il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che sono state tempestivamente avviate le necessarie iniziative, rispettivamente dalle Direzioni Regionali e dal Centro Informativo del Dipartimento stesso.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ANGELICI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ha modificato l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, articolando il processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi l'uno presso la commissione tributaria, con sede nei capoluoghi di provincia, e l'altro in sede regionale;

Taranto ha visto così sopprimere la commissione tributaria di secondo grado, con il conseguente trasferimento a Bari di tutto il contenzioso tributario di secondo grado, che è di notevole consistenza, considerando che, presso la commissione tributaria provinciale, pendono quarantacinque mila ricorsi;

ciò penalizza i cittadini di Taranto, che si vedono costretti a recarsi a Bari con un notevole aggravio di costi e di sacrifici personali, l'azione della pubblica amministrazione, da un lato, ne viene svolta così ulteriormente appesantita e resa meno efficiente e trasparente e, dall'altro, anch'essa risulta gravata di maggiori spese;

se non ritenga di assumere un'adeguata iniziativa per istituire a Taranto, una delle più grandi città del mezzogiorno, con i suoi duecentocinquanta mila abitanti, una sede staccata della commissione tributaria regionale di Bari ed evitare così una vera e propria vessazione nei confronti dei cittadini contribuenti di Taranto.

(4-10323)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nell'evidenziare i disagi cui vanno incontro nella città di Taranto, a seguito della soppressione della Commissione tributaria di secondo grado, sia i contribuenti che i professionisti incaricati della difesa e della assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie ravvisa la necessità che questo Ministero assuma idonee iniziative al fine di istituire a Taranto una sezione staccata della Commissione tributaria regionale di Bari.*

Al riguardo si osserva che il problema della istituzione delle sezioni staccate delle

Commissioni tributarie regionali ha trovato soluzione con l'articolo 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante « Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto ».

Tale norma, infatti, prevede l'istituzione di sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della norma stessa distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione.

L'Amministrazione finanziaria si sta adoperando per la concreta attuazione di tale disposizione normativa.

In particolare, per quanto concerne l'individuazione dei locali di tali nuove strutture nonché l'attrezzaggio per le procedure informatiche, il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che sono state tempestivamente avviate le necessarie iniziative, rispettivamente dalle Direzioni Regionali e dal Centro Informativo del Dipartimento stesso.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ARMAROLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

in Liguria il competente Centro servizi finanziari di Morego sta inviando a circa 117 mila contribuenti le cartelle esattoriali inerenti ad errori nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi del 1992;

la compilazione della dichiarazione dei redditi del 1992 venne dichiarata dallo stesso Capo dello Stato « lunare », ma evidente la sua difficoltà anche per le molte novità presenti quali la *minimum-tax*, il redditometro e il servizio sanitario nazionale;

forti sono i dubbi, anche alla luce delle cosiddette « cartelle pazze » dell'anno scorso, di cui si sospese il pagamento per

tre mesi, che anche in questo caso ci possano essere stati degli errori di calcolo da parte degli uffici finanziari;

uno degli errori maggiormente contestato è la tassa della salute dei congiunti a carico del contribuente, per rimediare alla quale basterebbe fare una dichiarazione ed indicare il codice fiscale della persona assistita evitando in tal modo di pagare la sanzione prevista. Oppure non si tiene conto che in molte zone del savonese e del ponente genovese, sconvolte dall'alluvione, era stata concessa la possibilità di pagare i tributi in altri tempi oltre a quelli fissati —:

se non ritenga opportuno intervenire al più presto al fine di verificare la fondatezza degli errori contestati e le relative ingiunzioni di pagamento inoltrate;

se, in analogia a quanto accaduto l'anno scorso in occasione della vicenda delle « cartelle pazze », non ritenga opportuno congelare per un periodo di tempo idoneo il pagamento delle cartelle esattoriali in attesa che gli uffici preposti compiano una attenta verifica degli errori contestati. (4-19583)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel premettere che in Liguria il Centro di servizi di Genova ha inviato a circa 117 mila contribuenti cartelle esattoriali inerenti ad errori nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi dell'anno 1992 e che potrebbero essere stati commessi errori di calcolo da parte degli uffici finanziari, chiede di verificare la fondatezza delle violazioni contestate e di sospendere il pagamento delle cartelle esattoriali in attesa che venga effettuata la predetta verifica.*

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate ha comunicato che, a seguito dell'esame delle dichiarazioni dei redditi (modello 740) presentate per l'anno di imposta 1992, si è provveduto ad effettuare le dovute iscrizioni a ruolo, notificate ai contribuenti con cartelle di pagamento aventi scadenza novembre 1998.

Sono state notificate 90.095 cartelle di pagamento e, da un continuo monitoraggio, predisposto al fine di verificare se vi fossero situazioni particolarmente anomale su cui intervenire, si è constatato che la percentuale di errori conseguenti alla fase di liquidazione, comprendendo sia gli errori imputabili all'attività dei liquidatori sia quelli conseguenti ad una non corretta compilazione della dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti, è risultata di poco superiore a quella ritenuta fisiologica, tenuto conto anche della complessità della compilazione della dichiarazione.

Le « istanze di riliquidazione » (prodromiche alla presentazione di veri e propri ricorsi) ed i ricorsi presentati sono stati 12.991, su un totale di 90.095 cartelle di pagamento notificate, con una percentuale pari circa al 14 per cento, poco superiore a quella degli anni precedenti.

Le istanze ed i ricorsi a tutt'oggi esaminati hanno portato o alla conferma del ruolo o al suo annullamento totale o parziale; i ruoli annullati sono stati già comunicati al concessionario della riscossione per i conseguenti adempimenti.

Premesso quanto sopra, il suindicato Dipartimento non ritiene necessaria l'adozione di ulteriori iniziative.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BAGLIANI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 prescrive il visto di esecutorietà dei ruoli di contribuenza « ... previo accertamento della conformità dei singoli ruoli alle disposizioni di questo titolo ... »;

in territorio di San Martino B.A. e di Montorio (Verona) circa la metà dei proprietari degli immobili sono esclusi dai ruoli di contribuenza emessi dal consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà, nonché dalla strada statale n. 11, l'autostrada A4 e dalla linea ferroviaria Verona-Venezia,

mentre sono gravate dal contributo consortile le strade comunali e provinciali;

di conseguenza la quota di riparto della spesa consortile, di cui all'articolo 860 del codice civile, viene di fatto raddoppiata a carico dei consorziati inclusi nei ruoli;

alcune centinaia di contribuenti consortili sono ricorsi al tribunale civile di Verona contro il tributo ritenuto indebitamente imposto e riscosso, visti i principi di diritto enunciati dalla Cassazione con sentenze n. 5520 del 1991, n. 7322 del 1993, n. 8957 del 1996 e n. 8960 del 1996;

nell'emissione dei ruoli di contribuenza il consorzio Zerpano Adige Guà non ha ottemperato alle prescrizioni di cui al regio decreto n. 215 del 1993, che prevede all'articolo 3, che con decreto si provvede a delimitare il territorio gravato dall'onere del Contributo nella spesa (perimetro di contribuenza); all'articolo 10, che il perimetro di contribuenza, di cui all'articolo 3, è reso pubblico col mezzo di trascrizione; all'articolo 16, che la dichiarazione di ultimazione della bonifica è fatta con decreto dell'Ispettore agrario compartimentale e all'articolo 17, che gli oneri sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto;

il consorzio ha omesso di notificare l'avviso di accertamento del tributo, con i dovuti riferimenti normativi per la determinazione del medesimo tributo e le modalità per eventuali ricorsi, articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e legge n. 241 del 1990, articolo 3, comma 4, in quanto procedimento amministrativo;

cartella esattoriale ed avviso di mora non contengono alcun riferimento al tributo del consorzio di bonifica, e tanto meno le modalità per eventuali ricorsi alla Commissione tributaria provinciale;

in virtù del « visto di esecutorietà », il servizio riscossioni della Cariverona Banca

Spa attribuisce efficacia esecutiva all'avviso di mora per effettuare, con l'ausilio dei carabinieri, anche l'espropriazione forzata avverso i consorziati morosi;

per l'espropriazione forzata l'efficacia della esecutività del titolo è attribuita espressamente con legge, articolo 474 del codice di procedura civile;

la legge, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, affida al concessionario la riscossione coattiva di imposte, tasse, tributi ed altre entrate espressamente indicate agli articoli 2, 67, 68 e 69, dai quali è escluso il contributo di bonifica consortile;

il procedimento di espropriazione forzata per le imposte non pagate « è disciplinato dal codice di procedura civile... », articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 -;

se intenda intervenire - con i più opportuni e solleciti provvedimenti - al fine di disporre la sospensione del visto di esecutorietà, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dei ruoli di contribuenza emessi dal consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà relativi ai consorziati contribuenti per gli immobili siti nei comuni di San Martino B.A. e di Montorio (Verona). (4-23600)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha rilevato che circa la metà dei proprietari degli immobili siti nel territorio di San Martino Buon Albergo e di Montorio (in provincia di Verona) è esclusa dal pagamento dei contributi a favore del Consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà, mentre, di conseguenza la quota di riparto della spesa consortile viene « raddoppiata a carico dei consorziati inclusi nei ruoli » emessi dal Consorzio stesso.

L'interrogante, chiede di conoscere se l'Amministrazione finanziaria intenda intervenire per disporre la sospensione del visto di esecutorietà da apporre sui ruoli emessi dal medesimo Consorzio di bonifica nei confronti dei consorziati siti nei predetti comuni.

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti di personalità di diritto pubblico, dotati di autonomo potere impositivo, che si avvalgono delle procedure amministrative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni « le funzioni esercitate dallo Stato concernente i consorzi di bonifica e di bonifica montana » (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ed articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate dall'interrogante non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non attributivo di alcun potere di direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di che trattasi.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (come modificato dall'articolo 24, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), il visto di esecutorietà per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze, è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.

Pertanto, l'attività posta in essere nel passato dall'Amministrazione finanziaria, che peraltro era limitata all'apposizione del predetto visto di esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'iter procedurale di formazione dei ruoli medesimi, non rientra più nella competenza di questo Ministero.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BERSELLI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

le Poste Spa in data 15 luglio 1998 hanno emesso la direttiva n. 31 per la

procedura provvisoria per l'inquadramento del personale nell'Area Quadri di 2° livello;

le sedi regionali delle Poste hanno provveduto a stilare la relativa graduatoria con criteri stabiliti dalla succitata direttiva;

nei criteri stabiliti non veniva specificata, a parità di punteggio, come assegnare a ciascun dipendente la relativa posizione in graduatoria;

la sede Emilia-Romagna stabilì che a parità di punteggio dovesse prevalere in graduatoria quel dipendente con maggiore anzianità anagrafica penalizzando quindi in alcuni casi quei dipendenti con maggior numero di giorni di funzioni superiori svolte e non tenendo conto della posizione in ruolo di ciascun dipendente penalizzando quindi anche l'anzianità di servizio;

ogni sede regionale ha ritenuto di adottare nel merito criteri diversi e difformi —:

se e quali provvedimenti intenda porre in essere, nell'ambito dei propri poteri di indirizzo e di controllo, per eliminare tali gravi disparità di valutazione atteso che i criteri adottati dovrebbero essere preventivamente dati dagli organi centrali delle Poste Spa ed essere gli stessi per tutto il personale e su tutto il territorio nazionale. (4-23838)

RISPOSTA. — Al riguardo la società Poste Italiane ha comunicato che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, tutti gli aspetti connessi alla gestione del personale, comprese le procedure collegate agli avanzamenti di carriera, non sono più regolamentati da norme di carattere pubblicistico ma da atti interni, alla stregua di qualunque azienda privata, in diretta connessione con il potere organizzatorio riconosciuto all'imprenditore.

Pertanto, la selezione del personale da inquadrare nell'area quadri di 2° livello non è stata effettuata con una procedura con-

corsuale nell'accezione tradizionale del termine, ma con una procedura interna secondo quanto previsto dalla direttiva n. 31 del 15 luglio 1998, concordata con le OO.SS. e basata su criteri rigorosamente oggettivi.

La non prevista eventualità di situazioni di parità, verificatesi in pochi casi, è stata risolta dalle direzioni regionali con criteri uniformi nell'ambito del proprio territorio, in coerenza con il decentramento dei poteri gestionali previsto dal piano d'impresa della società.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BERSELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

le Poste S.p.A. hanno emesso nel 1998 le direttive n. 31 (inquadramento del personale nell'area quadri di 2° livello) e n. 32 (Ped-Posizioni economiche differenziate);

le sedi regionali hanno già provveduto a stilare le relative graduatorie;

le succitate graduatorie non sono state fornite alle organizzazioni sindacali come previsto dal diritto all'informazione sancito dal Ccnl delle Poste S.p.A.;

tale divieto, come comunicato all'OS UGL-Comunicazioni di Bologna dalla Sede Regionale dell'Emilia-Romagna, sarebbe stato formulato dall'Area Centrale R.U. delle Poste S.p.A. —:

se e quali provvedimenti intenda adottare, nell'ambito dei propri poteri di indirizzo e controllo, per eliminare questo grave comportamento antisindacale, atteso che tale divieto sarebbe causato da una interpretazione restrittiva ed ingiustificata della legge n. 675/1996 per la protezione dei dati personali. (4-23839)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto,*

rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha comunicato che il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro prevede, all'articolo 1, che nell'ambito dei rapporti industriali tra la società stessa e le organizzazioni sindacali di categoria venga definito un modello relazionale basato sull'informazione, da parte della ripetuta società, delle attività e delle strategie perseguite, in un contesto caratterizzato dalla massima trasparenza possibile.

In ottemperanza a tale accordo contrattuale, pertanto, le graduatorie di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame sono state messe a disposizione sia del personale sia delle organizzazioni sindacali, per la loro consultazione, presso le segreterie delle varie strutture, dandone puntuale informazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BERSELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'Ugl Comunicazioni di Bologna in data 9 febbraio 1999 divulgò un volantino tra il personale dipendente della filiale Poste spa di Bologna nel quale si faceva riferimento ad un accordo, avvenuto presso la sede Emilia Romagna e con le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil, relativo al pagamento del compenso straordinario al personale dell'Area quadri;

in data 28 aprile 1999 le organizzazioni sindacali confederali chiedevano alla Ugl Comunicazioni di Bologna la smentita, a mezzo stampa, dell'accordo sopra riportato in quanto non veritiero;

la lettera delle organizzazioni sindacali confederali a firma dei segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil signori Perazzi, Pinto e Piani veniva inviata all'Ugl Poste di Bologna alle ore 12.30 del giorno 28 aprile 1999 via fax su carta non intestata ed

utilizzando il fax n. 051/6480158 di proprietà delle Poste spa sede Emilia Romagna -:

se e quali provvedimenti intenda adottare, nell'ambito dei propri poteri di indirizzo e controllo, nei confronti della direttrice regionale della sede Emilia Romagna per aver autorizzato l'uso di un mezzo di proprietà delle Poste, per scopi non di servizio ed a persone non autorizzate. (4-23862)

RISPOSTA. - *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società -interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante - ha comunicato che, a seguito degli accertamenti effettuati, è emerso che la dipendente addetta al turno antimeridiano del servizio fax del giorno 28 aprile 1999 aveva utilizzato in maniera impropria il suddetto fax.

Il responsabile della sede Emilia Romagna ha, pertanto, avviato - come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro - un procedimento disciplinare a carico dell'interessata che si è concluso con un richiamo.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

BORGHEZIO. - *Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:*

a Torino, nel quadro del processo penale per i « visti facili » concessi dall'ambasciata d'Italia a Lagos a partire dagli anni 1990, interrogato come indagato l'ex ambasciatore Stefano Rastelli - che ora rappresenta l'Italia in Mozambico - ha replicato alle testimonianze dei poliziotti che lo coinvolgevano nelle irregolarità denunciando che l'ambasciatore rilasciava molti visti a persone prive di requisiti, con

la singolare affermazione che riteneva nella sua discrezionalità autorizzare visti per ragioni di « opportunità politica »;

risulta dagli atti che, la stragrande maggioranza, i « visti facili » concessi senza limitazione alcuna della nostra ambasciata a Lagos riguardavano giovani ragazze nigeriane reclutate dal racket della prostituzione per essere immerse nello squallido mercato in Italia ed i loro sfruttatori di colore -:

quale « opportunità politica » abbia rappresentato, per l'Italia, il rilascio in loro favore dei relativi visti. (4-23927)

RISPOSTA. - *Il problema di presunte irregolarità sulla concessione di visti di ingresso in Italia che sembravano coinvolgere anche elementi del personale in servizio all'Ambasciata d'Italia a Lagos emerse negli ultimi mesi del 1995, allorché, sulla base di varie voci e segnalazioni al riguardo, la Procura della Repubblica di Torino aprì un'indagine volta ad accertare eventuali responsabilità.*

Nei contatti che intercorsero all'epoca fra la Procura di Torino e il Ministero degli Esteri, fu convenuto sull'esigenza di effettuare una missione ad hoc a Lagos. L'allora Ispettore Generale, Ambasciatore Fontana Giusti, effettuò personalmente detta missione, dal 18 al 21 febbraio 1996, accompagnato dal Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, Francesco D'Agostino e dal Vice Questore Antonio Baglivo, quest'ultimo in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria delegato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

L'esito delle verifiche ispettive evidenziò talune disfunzioni gestionali e talune approssimazioni nelle procedure di controllo inerenti alla trattazione delle richieste di visti, ma portò altresì a circoscrivere l'ambito delle indagini a tre elementi del personale a contratto locale.

D'altra parte risultò in tutta evidenza la gravità e l'estensione di fenomeni di corruzione e attività illegali svolte da organizzazioni truffaldine operanti in Nigeria che, secondo quanto confermato dai responsabili delle Ambasciate di altri Paesi occidentali

(Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti) riguardavano la falsificazione di circa il 90 per cento dei documenti di ogni genere (atti di stato civile, passaporti, ecc.) utilizzati per ottenere atti amministrativi della natura più disparata, fra i quali i visti.

Inoltre da interviste avute — prima, durante e dopo la visita ispettiva — con diversi interlocutori responsabili, sono emersi i seguenti elementi: l'elevatissimo grado di corruzione delle Amministrazioni pubbliche nigeriane consentiva di presentare richieste di visti improprie, anche se formalmente corrette; inoltre verosimilmente, numerosi visti venivano elaborati al di fuori dell'Ambasciata e pertanto erano del tutto falsi.

Pur tenendo conto delle difficoltà sopra indicate, la magistratura di Torino ha ritenuto di proseguire le indagini sull'operato di alcuni membri del personale dell'Ambasciata e quindi di avviare nei loro confronti un procedimento giudiziario formale. Questa Amministrazione non è informata dello svolgimento di tale procedimento tuttora in corso.

Per quanto riguarda poi le asserite dichiarazioni che avrebbe fatto l'Ambasciatore Stefano Rastrelli, nel quadro del procedimento penale di cui si tratta — secondo cui egli avrebbe detto di aver autorizzato per « ragioni di opportunità politica » il rilascio di visti a persone prive di alcuni requisiti formali — si fa presente che il Ministero degli Esteri non è a conoscenza di tali dichiarazioni e non è pertanto in grado di esprimere un proprio commento. Appare opportuno ricordare comunque come le disposizioni vigenti fino al settembre 1997, e quindi all'epoca dei fatti oggetto dell'interrogazione, prevedevano in alcuni casi la concessione diretta del visto, senza cioè la previa consultazione del Ministero degli Esteri, a discrezione del Capo della Rappresentanza diplomatica o consolare.

Si osserva comunque che rientra nella discrezionalità del titolare di una Rappresentanza all'estero di autorizzare il rilascio di visti di ingresso, per motivi di « cortesia » ovvero di « opportunità politica », senza richiedere all'interessato la presentazione in tutto o in parte delle cosiddette « documentazioni di garanzia » che normalmente si

chiedono a persone sconosciute. Ipotesi del genere si verificano quando si è in presenza di richieste avanzate da persone già favorevolmente note all'Ambasciata, ovvero di qualificate personalità facenti parte notoriamente del mondo politico, economico, commerciale, culturale o accademico locale, ovvero di persone da esse sponsorizzate. Ciò, ovviamente, sempre che non risultino nei riguardi dei richiedenti elementi chiaramente ostativi alla concessione del visto.

Ciò premesso — e fatte le dovute riserve circa quanto il Tribunale di Torino potrà accertare sull'effettiva sussistenza di responsabilità nell'eventuale rilascio irregolare di visti da parte dell'Ambasciata a Lagos — non si vede su quali basi l'interrogante possa mettere in relazione l'eventuale esercizio della facoltà discrezionale del Capo Missione nell'autorizzare il rilascio di visti per ragioni di « opportunità politica » con la concessione di visti a giovani ragazze nigeriane risultate poi essere state avviate alla prostituzione in Italia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

BOVA, RUBERTI, DE BENETTI, CAPITELLI, BRANCATI, OLIVERIO, GAETANI, DEDONI, ATTILI, SINISCALCHI e OLIVO. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 prevede la trasformazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico in fondazione;

la fondazione ha tra le sue finalità quella di coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali, l'attività teatrale presso i teatri greco-romani e di favorire, anche con convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole e università —:

quali iniziative abbiano intrapreso o intendano intraprendere gli organi della fondazione nelle diverse regioni italiane in

modo da avvalorare il carattere nazionale della istituzione. (4-23584)

RISPOSTA. — Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione indicata, si rappresenta quanto segue.

La Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico ha, di recente, trasmesso a questa Amministrazione il programma, relativo al corrente anno, per la valorizzazione dei teatri antichi greci e romani.

In particolare, sono previsti convegni scientifici da realizzare a Siracusa, Pompei e Fiesole, un seminario organizzativo per la costituenda Consulta dei direttori e sovrintendenti dei teatri antichi attivi, la ripresa della pubblicazione della rivista scientifica « Dioniso », l'organizzazione del Festival del Teatro Giovani a Palazzolo Acreide nonché l'acquisizione, catalogazione e sistemazione di documenti cinefotografici da utilizzare sia come archivio di base sia come materiale per l'allestimento di mostre su tutto il territorio nazionale.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Giovanna Melandri.

CENTO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

i conduttori degli appartamenti di proprietà dell'Istituto postelegrafonici a seguito della delibera adottata dal consiglio di amministrazione di detto istituto n. 7 del 26 luglio 1991 hanno acquistato, nell'anno 1992 gli appartamenti da essi occupati, richiedendo ed ottenendo la dilazione del versamento di parte del prezzo, a mezzo frazionamento dell'importo insoluto all'atto dell'acquisto in rate mensili di importo, maggiorate di un tasso di interesse pari al 12 per cento;

per far fronte alle richieste degli inquilini che non avevano la possibilità di provvedere in un'unica soluzione al pagamento integrale del prezzo di vendita, l'istituto stesso prevedeva la possibilità della dilazione di una parte del prezzo, con un'iscrizione di garanzia ipotecaria sugli

appartamenti interessati e quindi con aggravio di spese a carico degli inquilini acquirenti;

già al tempo della vendita il tasso di interesse dell'istituto appariva non del tutto equo, in relazione anche al fatto che l'istituto in parola nelle finalità istituzionali del medesimo, nato per essere un ente morale che non doveva proseguire fini di lucro ma fungere da ente previdenziale e gestire altre attività a favore dell'intera categoria dei dipendenti postelegrafonici, tenuti al versamento mensile ad esso di appositi contributi;

attualmente la maggior parte degli istituti di credito offrono mutui, soprattutto per l'acquisto della prima casa a tassi di interesse adeguato alla nuova realtà che corrisponde all'incirca al tasso del 50 per cento o consentano di rinegoziare mutui contratti negli anni precedenti —:

quali iniziative intenda intraprendere perché sia garantita ai nuovi proprietari, la maggior parte anziani e pensionati, la possibilità di poter accedere ai nuovi trattamenti senza ulteriori aggravii di spese.

(4-23697)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che, in adesione a quanto stabilito dalla delibera n. 7 del 26 luglio 1991, del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, il suddetto ente ha proceduto all'alienazione di circa 2100 unità immobiliari a favore dei conduttori risultati in regola con il pagamento dei canoni di locazione.

Il prezzo di vendita è stato, a suo tempo, stabilito da una apposita commissione sulla base delle valutazioni effettuate dall'ufficio tecnico erariale ed il pagamento del prezzo è avvenuto o in unica soluzione, all'atto del rogito, o mediante dilazioni regolate dalle seguenti condizioni:

a) il 20 per cento del prezzo, in contanti alla stipula dell'atto di compravendita;

b) il residuo prezzo, per un periodo massimo di 25 anni, mediante versamenti mensili di importo costante, al tasso fisso

di interessi del 12 per cento annuo, con garanzia di iscrizione ipotecaria a favore dell'Istituto.

È opportuno rammentare che all'epoca della vendita nessun istituto bancario dichiarò la propria disponibilità ad erogare mutui, stante l'obbligo di applicare il tasso del 12 per cento che, in quel momento, non appariva remunerativo, atteso che mediamente gli istituti di credito praticavano tassi intorno al 16-17 per cento.

A seguito della flessione degli interessi sui mutui ipotecari, provocata dalle favorevoli condizioni del mercato finanziario, nonché della diffusa richiesta di rinegoziazione dei tassi di interesse determinati in epoche precedenti, il consiglio di amministrazione dell'Istituto, con delibera n. 50/98, approvò la rinegoziazione del tasso di interessi mediante mutui di sostituzione praticati da istituti di credito a favore degli acquirenti degli appartamenti di sua proprietà.

Veniva, pertanto, dato mandato al direttore generale di stipulare una apposita convenzione con un istituto bancario, previa ricerca di mercato, volta ad ottenere le migliori condizioni, sia in termini di riduzione del tasso di interesse che delle spese generali.

Le condizioni più vantaggiose per gli interessati sono risultate quelle proposte dal Monte dei Paschi di Siena che si concretano in:

a) tasso fisso, onnicomprensivo di provvigioni, commissioni, spese accessorie a qualsiasi titolo (eccetto le spese per imposte ipotecarie, bollo, registro e notarili) pari al 5,34 per cento annuo per pagamento in rate semestrali e del 5,28 per cento per pagamento in rate mensili, indipendentemente dalla durata del mutuo (5-10-15 e 20 anni);

b) perizie tecnico-estimative ed assicurazione sull'immobile a carico dell'istituto bancario;

c) iscrizione di ipoteche di II e III grado, allo scopo di non aggravare i prestatori di ulteriori spese per la cancellazione dell'ipoteca iscritta dall'Istituto postelegrafonici.

Di conseguenza l'Istituto ha istruito le pratiche relative ai conduttori che hanno aderito all'iniziativa e, una volta completata l'istruttoria nei tempi tecnici che adempimenti della fattispecie considerata comportano, le pratiche stesse sono state inviate al Monte dei Paschi di Siena per i successivi atti di competenza, preliminari alla stipula del contratto di mutuo.

La rinegoziazione, iniziata il 3 marzo 1999 per circa 800 clienti — residenti nelle città di Milano, Torino, Roma, Napoli, Messina e Palermo — sono attualmente nella fase conclusiva.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

DEL BARONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

un numero notevolissimo di edicolanti napoletani ha protestato contro una società che distribuisce noti settimanali e mensili la quale ha annunciato un aumento delle tariffe della distribuzione. Le nuove condizioni risulterebbero fortemente penalizzanti poiché ridurrebbero i margini degli edicolanti;

costoro non lamentano né l'attentato alla libertà di stampa né discriminazioni editoriali, ma tentano solo una legittima difesa di categoria, nel timore di un futuro nebuloso —:

quali siano le norme sull'editoria e sulla distribuzione applicabili al caso e se non intenda intervenire, suggerendo al prefetto di Napoli un incontro tra le parti, ad evitare che quanto sta avvenendo non porti turbativa nell'informazione ai cittadini.

(4-22883)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione relativa all'aumento delle tariffe della distribuzione annunciata da una società operante nella città di Napoli distributrice di settimanali e mensili, si fa presente che, considerate le norme in materia di editoria, le tariffe applicate dai distributori e le condizioni con le quali si realizza

il servizio di distribuzione della stampa ai rivenditori, di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1981, n. 416, costituisce materia contrattuale che rientra nell'autonomia privata e nella disponibilità delle parti. I soggetti che operano nel settore della distribuzione possono liberamente negoziare i margini dei rispettivi guadagni e della ripartizione dei costi.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Marco Minniti.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - *Al Ministro per le politiche agricole.* - Per sapere - premesso che:

centinaia di aventi diritto ai contributi previsti dal regolamento Cee 2078 relativi alle razze in via di estinzione lamentano gravissimi ritardi nei pagamenti;

in particolare, nel Biellese vi sono ben 213 aziende che attendono, dal mese di ottobre 1998, il contributo previsto dal predetto regolamento Cee 2078 per la « pezzatta rossa di Oropa »;

non si hanno notizie, neppure approssimative, dei tempi previsti per il pagamento;

tutte le pratiche sono giacenti presso l'Aima, in attesa che il Cipe deliberi la copertura della quota nazionale di cofinanziamento;

sono di tutta evidenza i gravi disagi che tali incredibili ritardi generano alle imprese aventi diritto -:

se non intenda intervenire con la massima urgenza per attivare le procedure necessarie all'immediata liquidazione, agli aventi diritto, dei contributi previsti dal regolamento Cee 2078. (4-23999)

RISPOSTA. - *L'interrogante chiede notizie in merito ai ritardi nei pagamenti dei contributi relativi al reg. CEE n. 2078/92.*

Al riguardo si rappresenta che solo in data 21 aprile 1999 il CIPE ha adottato la deliberazione per assegnare all'AIMA com-

pletivi 698 miliardi di lire per il cofinanziamento nazionale di programmi strutturali che consentiranno, nel corso del 1999, l'erogazione di contributi a favore dei produttori per un totale, tra quota nazionale e quota comunitaria, di circa 1.800 miliardi di lire.

L'AIMA ha disposto la sollecita elaborazione degli elenchi di liquidazione pervenuti dalle Regioni e/o dagli Enti delegati per tutte le misure di accompagnamento della PAC (re. 2078/92, reg. 2079/92, reg. 2080/92), ivi compresi gli elenchi degli allevatori del biellese.

Non appena perverranno, da parte del Ministero del tesoro, le risorse finanziarie di cui alla predetta delibera, saranno disposti i relativi pagamenti ai singoli beneficiari, sulla base degli atti di liquidazione già predisposti o in corso di predisposizione.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

FOTI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

con nota del 13 giugno 1996, protocollo n. 3803, il sindaco del comune di San Rocco al Porto (LO) informava che, a far data dal 15 luglio 1998, sarebbe stata vietata la circolazione su alcune vie del paese ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, mentre lungo le altre vie sarebbe stata vietata la sosta, tranne che per il carico e lo scarico delle merci;

a partire dall'1 settembre 1996 la nota prevedeva che fosse vietata la sosta dei mezzi sopracitati nelle apposite aree di via Matteotti, mentre all'uopo poteva essere utilizzato il piazzale posto in via dell'Artigianato, ritenuto « più idoneo alla sosta dei mezzi pesanti »; in realtà, occorrerebbe verificare se l'area di via dell'Artigianato, indicata dal sindaco quale miglior soluzione per il parcheggio dei mezzi pesanti, abbia le caratteristiche e la destinazione urbanistica conforme all'indicazione sindacale stessa -:

se risulti che l'area in questione sia di proprietà comunale e, in caso affermativo,

in base a quali elementi si evinca il titolo della proprietà stessa da parte dell'amministrazione comunale di San Rocco al Porto.

(4-17839)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel premettere che con nota del 13 giugno 1996, protocollo n. 3803, il Sindaco del Comune di San Rocco al Porto (LO) informava che dal 15 luglio 1996 sarebbe stata vietata la circolazione su alcune vie del paese ai mezzi superiori alle 3.5 tonnellate, mentre lungo le altre vie sarebbe stata vietata la sosta, tranne che per il carico e lo scarico delle merci e che a partire dal 1° settembre dello stesso anno la nota prevedeva che fosse vietata la sosta dei mezzi sopraccitati nelle apposite aree di via Matteotti, mentre all'uopo poteva essere utilizzato il piazzale posto in via dell'Artigianato (ritenuto « più idoneo alla sosta dei mezzi pesanti »), chiede di avere notizie in merito alla situazione dell'area da ultimo citata.*

Al riguardo il competente Dipartimento del Territorio ha comunicato che, per quanto di competenza di questa Amministrazione, da ricerche eseguite presso gli atti catastali, non risulta essere stata interessata dai divieti posti dal Sindaco del Comune di San Rocco nessuna proprietà appartenente allo Stato.

Per quanto concerne, poi, la destinazione urbanistica delle aree interessate, il predetto Dipartimento ha riferito che, da notizie apprese dal Comune di San Rocco, la Via dell'Artigianato è individuata nel vigente PRG come zona destinata alla viabilità ed il piazzale come « Zona S — Pubbliche o di uso pubblico, per attrezzature, servizi ed impianti d'interesse comunale ».

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FREDDA, LEONI, CUTRUFO, CIANI, SCIACCA e LUCIDI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere - premesso che:*

il 5 febbraio 1998 al presidente del consiglio comunale di Guidonia Montecelio, Rita Salomone, veniva recapitato un

plico contenente tra l'altro un proiettile spaccato in punta, in perfetto stile mafioso;

da circa un anno la presidente Rita Salomone è vittima di una campagna calunniosa intimidatoria con lettere, volantini, manifesti, scritte murali, naturalmente anonimi;

nel comune di Guidonia Montecelio si è andato affermando un clima di calunnia, di minacce, di ricatti e intimidazioni, fino al punto che la magistratura (pubblico ministero Cordova, procura di Roma) ha aperto un'indagine su intercettazioni telefoniche illecite;

il commissariato di pubblica sicurezza se pur lodevole per l'impegno profuso in questa gravissima situazione, appare inadeguato per i mezzi e l'organico di cui dispone -:

come intenda operare per consentire il pieno funzionamento democratico della istituzione comunale di Guidonia Montecelio, per garantire l'incolumità di quanti vengono sottoposti a simili atti intimidatori, per rafforzare la presenza delle forze di pubblica sicurezza. (4-15497)

RISPOSTA. — *Sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma è in corso un'attenta attività di investigazione della D.I.G.O.S. e del Commissariato di pubblica sicurezza di Tivoli per far luce sugli episodi intimidatori, segnalati dall'interrogante.*

In particolare, si è giunti all'identificazione di una delle persone ritenute responsabili della divulgazione degli scritti anonimi in danno di Rita Salomone, presidente del Consiglio Comunale.

L'ulteriore corso degli accertamenti ha poi portato ad individuare in un tossicodipendente l'autore, verosimilmente, degli scritti anonimi stessi.

La situazione del Comune di Guidonia Montecelio è oggetto della massima attenzione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e degli organi di polizia operanti nel territorio interessato.

A tal fine si è più volte riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione, anche, del Sindaco di Guidonia Montecelio per un attento esame degli episodi segnalati anche al fine di individuarne cause e movente.

Quanto alle misure di tutela, auspicata dall'interrogante, il Prefetto di Roma, su parere del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto l'attivazione di servizi di vigilanza mobile radio-collegata presso le abitazioni degli amministratori locali minacciati.

Il dispositivo di presidio territoriale di Guidonia Montecelio può ritenersi soddisfacente in presenza della situazione locale.

Nel territorio comunale, infatti, operano attualmente il Commissariato di pubblica sicurezza Tivoli-Guidonia e il Posto di polizia di Guidonia-Montecelio, attivato il 1° novembre 1996 a seguito della chiusura del preesistente ufficio di polizia di Villalba.

Si aggiunge poi la stazione Carabinieri di Guidonia, dipendente dalla Compagnia di Tivoli, di cui è previsto un adeguato potenziamento in concomitanza con il trasferimento, di prossima realizzazione, della stazione di Montecelio in Sant'Angelo Romano.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

GIORDANO e BONATO. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

per i modelli 730/99 relativi ai redditi 1998 è indispensabile il visto di conformità del Caf;

nelle istruzioni relative al modello 730 non appare più, a differenza dei modelli afferenti gli scorsi anni, la precisazione che in caso di presentazione di dichiarazione già compilata al Caf non è dovuto alcun compenso per il servizio di elaborazione e trasmissione;

ciò comporta la possibilità che i Caf possano richiedere la corresponsione di un emolumento;

i Caf ricevono comunque dallo Stato 20.000 lire per ogni dichiarazione fatta esclusa Iva —:

quali iniziative intenda prendere o abbia già preso per porre rimedio a tale situazione;

in che modo e con quali tempi intenda operare affinché sia comunque garantita la gratuità assoluta relativa ai servizi resi dal Caf in presenza di presentazione di dichiarazione già compilata.

(4-23477)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde gli interroganti chiedono di conoscere i modi e i tempi per garantire la gratuità della presentazione al Centro di assistenza fiscale — CAF — della dichiarazione dei redditi già compilata.*

Per quanto riguarda l'apposizione da parte dei CAF « dell'indispensabile visto di conformità » per i modelli 730/99 relativi all'anno d'imposta 1998, come è noto rispetto alla previgente disciplina (articolo 78 della legge n. 413 del 1991) il decreto legislativo n. 490 del 1998 prevede la facoltà, anziché l'obbligo, da parte dei sostituti d'imposta di prestare assistenza fiscale ai propri dipendenti ed obbliga i CAF ad effettuare ulteriori controlli relativamente ai modelli 730 elaborati.

Riguardo poi all'attività di riscontro effettuata dai CAF prima dell'invio della dichiarazione, si osserva che i CAF devono riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. Ovviamente il controllo dei CAF, analogamente ai corrispondenti controlli formali di competenza dei Centri di Servizio, non riguarda la correttezza o meno dell'ammontare dei redditi dichiarati dal contribuente né la veridicità o meno dei documenti esibiti o delle situazioni soggettive dichiarate (familiari a carico, numero dei figli ecc.). È di tutta evidenza, infatti, che qualora dai successivi controlli dell'Amministrazione finanziaria dovesse emergere una infedele dichiarazione dei redditi o una situazione diversa da quella risultante dalla documentazione esibita, ogni responsabilità sarà direttamente

imputata al contribuente. Se invece dovessero risultare errati i dati convalidati dal CAF, le relative sanzioni tributarie saranno irrogate alla persona che ha commesso o concorso a commettere la violazione (secondo i principi generali previsti dal decreto legislativo n. 472 del 1997). La maggiore imposta dovuta sarà invece richiesta al contribuente, il quale, qualora ne sussistano i presupposti, potrà promuovere azione di risarcimento dei danni subiti contro il CAF che ha prestato l'assistenza fiscale.

I CAF, come qualsiasi altro soggetto che svolge attività di assistenza per la compilazione delle dichiarazioni, sono attualmente legittimati a chiedere un compenso per le prestazioni rese. L'importo è determinato dai vari Centri autorizzati, ai quali i contribuenti possono rivolgersi senza alcun vincolo valutandone la convenienza, sulla base, quindi, di un rapporto di natura strettamente privatistica.

Si rileva in proposito che ai Centri di assistenza fiscale è riconosciuto (articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997) un compenso, di lire 25.000, a carico del bilancio dello Stato, per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso.

Come precisato nella circolare del Dipartimento delle Entrate del 16 aprile 1999 (n. 87/E), l'aumento del compenso riconosciuto ai Centri è correlato agli ulteriori adempimenti posti a loro carico dalle nuove disposizioni. La medesima circolare ha ribadito che, come per il passato, nessun corrispettivo è dovuto al Centro dal contribuente che presenti una dichiarazione modello 730 debitamente compilata e documentata.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

GIULIANO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

in occasione degli ultimi giorni del mese di giugno del 1999, termine ultimo per pagare l'Irpef e l'Ici, in tutta Italia si sono formate presso gli sportelli postali lunghissime file che hanno causato disagi notevoli agli utenti;

questi ultimi, in particolare, come gli stessi organi di stampa hanno avuto occasione di riferire, per poter provvedere al pagamento di quanto dovuto si sono dovuti sobbarcare sfibranti attese di ore ed ore;

la causa di tale grave disfunzione è dovuta all'esiguo numero di sportelli che sono stati deputati a ricevere i pagamenti fiscali —:

se sia a conoscenza di tale grave disfunzione;

se non ritenga di disporre tempestivi accertamenti per identificare e sanzionare la responsabilità di coloro che non hanno provveduto a predisporre un idoneo ed adeguato servizio. (4-24788)

RISPOSTA. — Al riguardo la società Poste Italiane, interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame, ha comunicato che, in vista del ripetersi dell'affollamento degli utenti a ridosso del 30 giugno per il pagamento delle imposte IRPEF e ICI, è stata data la massima diffusione ad un comunicato stampa con il quale si invitava la clientela ad anticipare i pagamenti al fine di evitare le prevedibili file generate dalla concentrazione di utenti negli ultimi giorni utili.

Inoltre, si è provveduto ad effettuare per la giornata del 30 giugno 1999 un prolungamento fino alle ore 18 dell'orario di apertura degli sportelli adibiti ai versamenti in conto corrente postale.

È stata anche disposta l'apertura di sportelli riservati all'accettazione del modello « Delega unica - F24 » con le stesse modalità orarie su indicate, al fine di rendere più fluida l'attività lavorativa.

Da ultimo, la società Poste Italiane ha riferito che i sondaggi a campione effettuati non hanno evidenziato particolari situazioni di criticità.

Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

LUCÀ. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'articolo 130, si stabilisce il

trasferimento ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Inps della funzione di erogazione di pensioni, assegni e di indennità spettanti agli invalidi civili;

le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono state contestualmente trasferite alle regioni;

le difficoltà di integrazione tra i diversi sistemi informativi delle prefetture e dell'Inps stanno determinando forti ritardi nell'erogazione delle prestazioni da parte dell'Inps;

a Torino, per esempio, si è accumulato circa un anno di ritardo nell'espletamento della funzione di erogazione delle pensioni, degli assegni e delle indennità spettanti agli invalidi civili -:

in che modo intenda intervenire per risolvere i problemi tecnici ed organizzativi che determinano il ritardo nell'erogazione delle pensioni e delle indennità per gli invalidi civili da parte dell'Inps, provvedendo a dare piena efficacia a quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998. (4-21900)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, concernente il passaggio all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale delle competenze connesse al pagamento delle provvidenze in favore degli invalidi civili l'INPS ha fatto presente di aver attuato ogni iniziativa utile a limitare eventuali disagi derivanti dal suddetto trasferimento.*

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione di Torino, l'Istituto ha comunicato che, a seguito di ripetuti incontri con il Prefetto di Torino e con i funzionari della locale Prefettura, è stata costituita una task-force composta sia da personale dell'INPS che della Prefettura e localizzata sia presso l'istituto (15 unità) che presso gli uffici della Prefettura suddetta (12 unità).

L'attività congiunta ha fino ad ora consentito di acquisire circa 2000 nuove liquidazioni presso l'INPS ed oltre 800 ratei di pensioni presso la Prefettura con conseguente emissione dei relativi pagamenti.

Il progetto speciale proseguirà fino al completo smaltimento dell'arretrato che per l'intera Provincia ammonta a circa 6000 prime liquidazioni e 3000 ratei di pensione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:*

quale sia la lista delle agenzie di stampa che ottengono somme di denaro, anche sotto la giustificazione di abbonamenti annui da parte della Presidenza del Consiglio, l'elenco dei beneficiari e l'importo della somma data a ciascuna agenzia;

quali siano i criteri adottati nella selezione delle agenzie alle quali viene dato del pubblico denaro. (4-18882)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione indicata si fa presente che è primario interesse del Governo e della Pubblica Amministrazione disporre di un costante flusso di notizie di carattere politico, economico, sociale e culturale di provenienza sia nazionale che internazionale.*

Tale finalità è assicurata dalle principali agenzie di stampa mediante convenzioni stipulate ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237 e dell'articolo 55 della Finanziaria del 1998 in base alle quali viene stabilito che i servizi forniti dalle Agenzie di stampa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri rientrano nel novero delle categorie per le quali è consentita l'aggiudicazione mediante il sistema della trattativa privata.

Le Agenzie di stampa con le quali questa Presidenza ha stipulato contratti per l'acquisto di servizi giornalistici sono le seguenti: ANSA - ADN Kronos - AGI - ASCA - Il Sole 24 Ore - Radiocor - Dire, ed inoltre con le agenzie internazionali AFP - AP - REUTERS, ad uso degli uffici del Presidente del Consiglio.

La struttura delle convenzioni, rinnovate nella maggioranza nel febbraio dello scorso anno, attraverso una procedura nuova e

formale, è volta ad ottenere una maggiore efficacia sia dei contenuti che delle prestazioni. I testi convenzionali sono stati redatti sulla base di uno schema contrattuale tipo nel quale è previsto che alle diverse agenzie interessate vengano richieste medesime tipologie di prestazione, tutte caratterizzate da una stretta connotazione giornalistica. I relativi rimborsi sono stati improntati al concetto di costo unitario ed i pagamenti da parte della Presidenza del Consiglio avvengono ex post solo dopo verifica dell'effettiva fruizione del servizio di agenzia da parte di ciascun singolo utente.

Per quanto attiene agli importi dei suddetti contratti, la relativa definizione è avvenuta in base al limite stabilito dallo stanziamento del capitolo di bilancio su cui gravano gli oneri dei suddetti contratti — cap. 1335 — Unità previsionale di base 17 — stanziamento L. 69.941.325.000; gli oneri globali annui impegnano una somma complessiva di circa 85 miliardi, comprensiva anche della quota parte di spettanza della Presidenza del Consiglio (circa 16 miliardi) della convenzione « ANSA per l'estero ».

Si fa presente infine che i suddetti contratti sono stati sottoposti regolarmente all'esame degli organi di controllo — Ufficio centrale del Bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Corte dei Conti —, che hanno registrato i relativi decreti approvativi, riscontrandone la piena rispondenza alla normativa vigente ed alle esigenze di economicità ed efficacia dell'utilizzo dei fondi pubblici cui si deve necessariamente improntare l'azione amministrativa dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Marco Minniti.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la solidarietà sociale, delle pari opportunità e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in Canada, agli anziani viene praticato uno sconto nei ristoranti e nei bar, nonché nei supermercati;

con i fatti si assistono gli anziani, non con le pagliacciate di regime, con i convegni parolai, organizzati con spreco del pubblico denaro —:

quando intenda porre fine alla demagogia dei convegni, finanziati con pubblico denaro, ai soldi erogati ad associazioni e patronati, vicini ai governi, con la scusante di discutere sul tempo libero e sulla teorica assistenza alla terza età;

se non si voglia porre fine a questa oscena demagogia di regime e presa in giro degli anziani, e porre in atto un vero e semplice sistema, che serva a fare uscire gli anziani dalla solitudine;

se si intenda quindi eliminare lo spreco del pubblico denaro con i finanziamenti ad associazioni di vario tipo;

se intendano provvedere, quindi, affinché ai pensionati ultrasessantenni e consorte, venga accordato un dimezzamento del biglietto o tessera di abbonamento mensile nei trasporti urbani, in quello ferroviario e aereo; un dimezzamento del prezzo nei cinema e nei teatri, tutti i giorni, anche festivi; l'ingresso gratuito nei musei e gallerie d'arte, particolari sconti (almeno del 30 per cento) nei viaggi organizzati sia all'interno del Paese che all'estero. (4-21946)

RISPOSTA. — In riferimento all'atto ispettivo indicato, si rappresenta quanto segue.

L'invito dell'ONU a celebrare l'Anno Internazionale delle persone anziane, interpreta le aspirazioni di quanti hanno la consapevolezza che, organizzando le nostre città a dimensione degli anziani, e perché no dei bambini, le città diventeranno più vivibili per tutti, e che, costruendo un welfare per chi sta invecchiando, esso viene disegnato anche a misura delle nuove generazioni e di chi oggi vive nel pieno dell'età centrale.

Il welfare per chi sta invecchiando non è solo quello delle pensioni, ma quello che mette al centro la qualità delle relazioni umane e sociali, la pluralità dei servizi alla persona e alle famiglie, la formazione permanente, un diverso rapporto tra il tempo del lavoro e gli altri tempi della vita.

Tutto ciò sarà a breve termine concretizzato in un disegno di legge che si proporrà di promuovere una nuova dimensione della cittadinanza: partecipe, responsabile e solidale, valorizzando le risorse umane, affettive e cognitive che le persone anziane hanno accumulato nel corso della vita.

Tale proposta normativa, alla quale ho fatto riferimento intervenendo nell'ambito della « Conferenza per l'Anno Internazionale delle persone anziane », tenutasi a Roma nei giorni 27, 28 e 29 maggio 1999, ha preso spunto da varie esperienze, attivate da Enti locali o da Amministrazioni dello Stato, in collaborazione con le Associazioni degli anziani, che hanno dimostrato quanto sia preziosa la « miniera » rappresentata dalle persone anziane in un contesto sociale in cui certi bisogni e certe incombenze possono essere soddisfatte solo se motivate dal sentimento del dono e della solidarietà. Ed è duplice il beneficio che se ne trae: per la persona anziana che si sente utile e coinvolta in una rete comunitaria; per la comunità entro cui la persona anziana agisce.

Queste esperienze positive devono senz'altro essere generalizzate, diventare sistema, e perciò gli Enti locali dovranno essere incentivati e sostenuti anche attraverso risorse finanziarie. Pertanto, nel disegno di legge, verrà proposto che i Comuni, in collaborazione con altre Amministrazioni, istituiscano e organizzino un servizio civile e volontario delle persone anziane. Le attività del servizio saranno individuate dai Comuni tra quelle integrative e di sostegno dei servizi sociali, culturali e civili della comunità locale. I Comuni dovranno assicurare il coordinamento e la direzione delle attività, nonché la partecipazione attiva delle persone volontarie alla predisposizione e alla verifica delle medesime.

Sulla base del tempo offerto dai volontari, i Comuni potranno disporre a loro favore opportunità culturali e ricreative, fornite gratuitamente o a costi ridotti, anche in convenzione con i soggetti privati. Infine, sempre i Comuni dovranno prevedere forme di gestione che consentano l'apporto individuale, per tutti i volontari, anche per quelli non organizzati in specifiche associazioni.

Nella proposta di legge verranno anche prese in esame varie forme di sostegno per gli anziani, tra cui una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi volti ad introdurre un trattamento fiscale specifico per gli anziani pensionati che svolgono attività in organizzazioni del terzo settore.

È, inoltre, mia intenzione istituire un « Tavolo Permanente » di confronto e concertazione con le Regioni ed i Comuni sulle politiche per le persone anziane. Saranno, in tal modo, varate le linee guida sulla qualità dei servizi rivolti a questa fascia di utenza, e il « Tavolo » rappresenterà non solo un argine contro eventuali abusi e cattive gestioni, ma anche uno strumento per ridurre le disparità geografiche, nonché una certezza per gli anziani utenti e uno stimolo alla crescita di un mercato di qualità.

Per ciò che concerne, infine, l'ultimo punto evidenziato dall'interrogante, e cioè le varie agevolazioni di cui dovrebbero usufruire i pensionati ultrasessantenni, si precisa quanto segue.

Per i viaggi ferroviari è prevista la « Carta d'Argento », consistente in una Carta nominativa rilasciata alle persone che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età; la Carta ha validità di un anno e costa lire 40.000; la stessa, a decorrere dal 1° giugno 1999, dà titolo all'acquisto di biglietti di corsa semplice oppure di andata e ritorno, con la riduzione del 40 per cento in prima classe e del 20 per cento in seconda classe.

Per quanto riguarda i viaggi aerei, l'Alitalia, oltre alle tariffe promozionali rivolte a tutti i cittadini, prevede tariffe diversificate in ambito nazionale, internazionale e intercontinentale a partire dai 60 anni di età.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

LUCCHESI. — Al Ministro per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

il Governo è molto propenso ad accogliere centinaia di migliaia di extracomunali provenienti dalle parti più povere del mondo, nonché flussi sterminati di nomadi;

per dare assistenza a queste persone occorre una spesa consistente di centinaia e centinaia di miliardi;

il Governo promette case e lavoro, nonché ogni tipo di assistenza, agli immigrati, anche a quelli clandestini;

vi sono migliaia e migliaia di famiglie italiane, nel sud in particolare, la cui situazione è disastrosa, che vivono in veri tuguri nella miseria;

il Governo, solidale con tutto il mondo, dovrebbe manifestare una giusta solidarietà nei confronti di milioni di persone che vivono in miseria, nelle periferie delle città italiane e nei paesi; in molti paesi di montagna vi è gente che non ha i soldi per comprare la legna per scaldarsi, per non parlare degli alimenti;

questo Governo, grandioso a parole, non riesce a concepire soluzioni per risolvere i problemi di vita di milioni di italiani con reddito zero o insufficiente a sopravvivere, che non possono avvalersi di una assistenza e di una dimora dignitosa, nonché di un lavoro -:

se non ritenga prioritario assegnare le case agli italiani terremotati (quelli del Belice vivono nelle baracche da più di trenta anni!), a quelli che vivono nei quartieri popolari in case cadenti, come a Palermo dove in alcune zone vi sono ruderi della seconda guerra mondiale;

se il Governo non ritenga di dare lavoro, prima che agli extracomunitari, alle centinaia di migliaia di italiani che hanno perso la speranza di poter lavorare, ai disoccupati del sud e della Sicilia, che sono a migliaia, manifestando loro una concreta solidarietà. (4-22298)

RISPOSTA. - *In riferimento all'atto ispettivo indicato, si rappresenta quanto segue.*

Uno degli obiettivi fondamentali contenuti nel decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è indirizzato alla realizzazione di un'attenta politica di programmazione degli ingressi nel territorio nazionale.

L'articolo 3 del citato Testo unico, prevede che siano definite annualmente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, «le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 20».

I decreti relativi all'anno 1998 hanno fissato in 58.000 la quota massima di ingressi consentiti.

In un momento successivo, l'articolo 8 del decreto correttivo 13 aprile 1999, n. 113; ha inserito nel Testo unico una nuova disposizione (comma 1-bis dell'articolo 49), ai sensi della quale «... agli stranieri già presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per 1998 [...] che abbiano presentato la relativa domanda [...] può essere rilasciato il permesso di soggiorno».

In virtù di questo provvedimento, una volta regolarizzata la posizione degli irregolari aventi diritto, sarà possibile realizzare sempre più compiutamente, dal 1999 in avanti, la politica di programmazione e controllo dei flussi d'ingresso sul territorio.

Per ciò che concerne, poi, i finanziamenti del Fondo per le politiche migratorie, previsto dall'articolo 45 del Testo unico, essi ammontano, in totale, a 70,5 miliardi di lire per il 1998, e a 68 miliardi per 1999. L'80 per cento di questi finanziamenti viene distribuito alle Regioni che ne usufruiscono per la realizzazione di progetti di integrazione sociale degli stranieri.

Si deve, comunque, in primo luogo osservare che la politica relativa agli immigrati, messa in atto dal Governo, non è certo discriminante nei confronti dei cittadini italiani. Il più volte citato Testo unico, all'articolo 1, comma 2, contiene, infatti, un principio di carattere generale, secondo il quale tali disposizioni non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme

più favorevoli. Conseguentemente qualsiasi norma facente parte della disciplina sull'immigrazione che preveda un trattamento più favorevole di quanto previsto da norme applicabili ai cittadini italiani, deve essere applicata anche a questi ultimi.

Più specificamente, per ciò che riguarda il problema alloggiativo, così come espressamente rappresentato dall'interrogante, l'articolo 40 del T.U. prevede tre diverse forme di strutture alloggiative da destinare tanto a stranieri quanto a cittadini italiani che si trovino in situazione di disagio e privi di un'abitazione. È, comunque, opportuno mettere in evidenza il fatto che gli stranieri, che possono usufruire di queste soluzioni alloggiative, come pure quelli che possono beneficiare della possibilità di accesso all'edilizia residenziale pubblica, prevista dal comma 6 dello stesso articolo 40, sono solo gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Più in generale, né gli alloggi, né il lavoro, né l'assistenza sono previsti per gli immigrati clandestini. Gli ingressi per motivi di lavoro avvengono nell'ambito delle quote stabilite dai decreti di cui all'articolo 3, del Testo unico, e comportano rilascio di autorizzazione al lavoro da parte del Ministero del lavoro, visto di ingresso e permesso di soggiorno.

Forme di previdenza ed assistenza sono contemplate all'articolo 25 del T.U. anche per i lavoratori stranieri stagionali, titolari di permesso di soggiorno.

L'assistenza sanitaria spetta agli stranieri regolarmente soggiornanti.

Agli stranieri comunque presenti sul territorio nazionale, anche in posizione irregolare, viene garantito solo il diritto alle cure urgenti ed essenziali per malattia e infortunio e, più in generale, vengono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana (articolo 2 del T.U.), come richiesto da varie disposizioni della Costituzione e da Convenzioni internazionali alle quali l'Italia aderisce.

Un discorso diverso vale per i minori stranieri, nei confronti dei quali, anche se in posizione irregolare, prevalgono le particolari esigenze di tutela e assistenza conseguenti agli obblighi imposti dalla Conven-

zione di New York del 1989, sui diritti del fanciullo, che l'Italia ha ratificato con la legge n. 176/1991, e cui si fa espresso riferimento all'articolo 28 del Testo unico.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. — Per sapere:

se non ritenga doveroso prorogare di trenta giorni il termine di consegna del C.U.D. — certificato di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i datori di lavoro devono consegnare, pena pesanti sanzioni amministrative, ai propri dipendenti, entro il 28 febbraio 1999; ciò sarebbe necessario, considerate le novità previste per la compilazione del certificato predetto che hanno bisogno di un particolare approfondimento da parte dei datori di lavoro, sempre più incalzati da soffocanti adempimenti e scadenze.

(4-22542)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in merito alla richiesta formulata dall'interrogante concernente la proroga del termine di consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente-modello CUD (di cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) che i datori di lavoro, quali sostituti d'imposta devono consegnare ai propri dipendenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, il competente Dipartimento delle Entrate ha, preliminarmente, rilevato che il « modello CUD » è stato approvato con decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1998.

Successivamente, con decreto direttoriale del 22 dicembre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998), sono stati indicati ulteriori quattro dati da inserire in calce alle certificazioni

che i datori di lavoro dovevano consegnare ai propri dipendenti entro il 28 febbraio 1999.

Termine questo sufficientemente congruo per gli adempimenti di che trattasi.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MALAGNINO, MAGGI e PAOLO RUBINO. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

con l'avvio del nuovo processo tributario, di cui al decreto legislativo nn. 545 e 546 del 31 dicembre 1992, ha cessato le proprie funzioni a Taranto la commissione tributaria di secondo grado;

a seguito del giudizio di primo grado, pertanto, l'appello deve essere proposto presso la commissione tributaria regionale, avente sede in Bari;

tale situazione provoca non pochi disagi alla massa dei contribuenti e ai professionisti incaricati della difesa e dell'assistenza tecnica;

è noto che sono state avviate varie iniziative per l'apertura di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, tra le quali assume particolare rilievo quella che vedrebbe assegnatarie le città sedi di corte di appello;

Taranto è già sede staccata della corte di appello di Lecce —:

quali iniziative intenda assumere per l'istituzione a Taranto di una sezione staccata della commissione tributaria regionale. (4-11225)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde gli interroganti, nell'evidenziare i disagi cui vanno incontro nella città di Taranto, a seguito della soppressione della Commissione tributaria di secondo grado sia i contribuenti che i professionisti incaricati della difesa e della assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione al fine di

istituire a Taranto una sezione staccata della Commissione tributaria regionale di Bari.

Al riguardo si osserva che il problema della istituzione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali ha trovato soluzione con l'articolo 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante « Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto ».

Tale norma, infatti, prevede l'istituzione di sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della norma stessa distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione.

L'Amministrazione finanziaria si sta adoperando per la concreta attuazione di tale disposizione normativa.

In particolare, per quanto concerne l'individuazione dei locali di tali nuove strutture nonché l'attrezzaggio per le procedure informatiche, il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che sono state tempestivamente avviate le necessarie iniziative, rispettivamente dalle Direzioni Regionali e dal Centro Informativo del Dipartimento stesso.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MANZIONE e DE FRANCISCIS. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

il nuovo ordinamento della giurisdizione fiscale ha articolato il processo tributario in due gradi;

nella nuova regolamentazione di tale processo, sono previste commissioni di primo grado, con sede nei capoluoghi di provincia, e commissioni di secondo grado, con sede nei capoluoghi delle regioni;

la localizzazione delle commissioni tributarie di secondo grado nei soli capoluoghi di regione, penalizza i contribuenti, in modo particolare quelli residenti a notevole distanza dalla città sede del collegio giudicante, i quali per presenziare alla trattazione dei ricorsi per tutelare le proprie ragioni, sono costretti talvolta a lunghi e faticosi spostamenti e spesso a pernottare fuori dalla propria abitazione —:

se consideri opportuno istituire almeno una sezione staccata dell'organo di giurisdizione tributaria di secondo grado nei capoluoghi di ciascuna provincia.

(4-10471)

RISPOSTA. — In merito alla opportunità di istituire sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia, si osserva che il problema segnalato dall'interrogante ha trovato soluzione con l'articolo 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante « Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto ».

Tale norma, infatti, prevede l'istituzione di sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della norma stessa distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione.

L'Amministrazione finanziaria si sta adoperando per la concreta attuazione di tale disposizione normativa.

In particolare, per quanto concerne l'individuazione dei locali di tali nuove strutture nonché l'attrezzaggio per le procedure informatiche, il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che sono state tempestivamente avviate le necessarie iniziative, rispettivamente dalle Direzioni Regionali e dal Centro Informativo del Dipartimento stesso.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MARRAS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

circa dodici anni fa il ministero di grazia e giustizia decise di costruire un nuovo carcere mandamentale nel comune di Busachi (Oristano) per sostituire la vecchia struttura divenuta ormai fatiscente ed assolutamente inadeguata in quanto consistente in sole due celle;

ciò doveva servire da logico supporto alla pretura circondariale di Busachi che invece proprio in quegli anni venne soppressa, facendo con ciò venir meno le motivazioni che avevano indotto alla necessità della costruzione del nuovo carcere mandamentale;

il costo di questa struttura è stato di circa 6 miliardi di lire e finora è rimasto inutilizzato;

attualmente la struttura ospita la locale stazione dei carabinieri i quali però stanno per trasferirsi nella nuova caserma —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare affinché questa struttura per la quale sono state spese consistenti somme di denaro pubblico sia operante per le finalità previste all'atto della sua costruzione oppure riconvertita in edificio destinato ad ospitare centri di pubblica utilità.

(4-20914)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica che, essendo in corso l'iter per l'emanazione di una nuova norma che prevede il mantenimento di circa 30 delle 90 case mandamentali attualmente esistenti e la soppressione definitiva dei restanti istituti, si provvederà in merito alla Casa mandamentale di Busachi allorché sarà definita la nuova normativa.

Si fa presente comunque che, data la modesta capacità ricettiva (15 posti), è prevista la soppressione dell'istituto e la definitiva cessione dell'immobile al Comune di Busachi.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

MAZZOCCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nel periodo dal 4 giugno 1996 al 25 aprile 1997 il cittadino italiano signor Giuseppe Fabozzi è stato illegalmente trattenuto in India nella condizione di *foreigner*;

durante tale periodo, il signor Fabozzi ha subito tre arresti con la stessa motivazione (*foreigner*), trascorrendo, in virtù di questo stato, ben otto mesi e mezzo in una prigione indiana;

nel corso della prigionia il signor Fabozzi è stato oggetto di percosse, violenze fisiche, nonché pressioni psicologiche di varia natura e finalità;

in riferimento a quanto occorsogli, il signor Fabozzi ha presentato presso la *High court of Bombay* (Panaj Bench, Panaj Goa) una *petition* n. 149 del 1997 (accettata con *urgent circulation* in data 27 maggio 1997), in riferimento all'articolo 226 della Costituzione indiana, per l'ottenimento dell'emissione di una sentenza finalizzata al riconoscimento della violazione della legge indiana nei confronti dei turisti ed alla prevenzione di ulteriori abusi, volti all'estorsione di denaro (sotto minaccia di arresto), perpetrata ai danni di turisti stranieri da parte di alcune autorità locali —:

quali siano state, ad oggi, le azioni compiute dal console italiano, dottor Raimondo De Cardona, al fine di conoscere l'esito della *petition* n. 149 del 1997 presso la *High court of Bombay* (Panaj Bench, Panaj Goa);

quali siano stati i provvedimenti assunti, nel corso dell'ultimo anno, dal consolato italiano al fine di proteggere gli interessi e i diritti dei cittadini italiani che vengono a trovarsi per turismo in India;

quali siano state le forme di protesta ufficiali del consolato italiano, a seguito della vicenda del signor Giuseppe Fabozzi, affinché fosse garantito il rispetto della legislazione indiana (*Tourist Baggage Rules* 1978 originate dalla sezione 2,3 della se-

zione 70 del *Custom Act* 1962) in materia di leggi sul turismo. (4-19757)

RISPOSTA. — *Sul caso del connazionale Giuseppe Fabozzi, richiamato dall'interrogante, va innanzitutto precisato che lo stesso non è stato « illegalmente trattenuto » in India. Al contrario, la peculiarità della vicenda di cui si è reso protagonista il Sig. Fabozzi è costituita dalla sua insistenza nel volersi trattenere illegalmente a Goa, nonostante l'emissione nei suoi confronti di vari ordini di espulsione dal Paese, derivanti dalla scadenza del suo visto, il 17 febbraio 1996. A seguito di questa sua decisione, egli è stato arrestato ed incarcerato a più riprese, per inottemperanza ai citati ordini di espulsione.*

Il Consolato Generale in Mumbai sin dal principio e per innumerevoli volte aveva messo in guardia il Fabozzi dall'assumere una tale determinazione, consigliando al connazionale di porre termine alla sua condizione di irregolarità, lasciando il Paese e richiedendo un nuovo visto d'ingresso per l'India. È appena il caso di ricordare, d'altronde, come la facoltà di uno Stato di espellere uno straniero che si trovi illegalmente sul proprio territorio è una prerogativa dello stesso.

Durante il soggiorno in carcere del Fabozzi nel remoto Stato di Goa sono state effettuate tre visite consolari, durante le quali, a quanto a noi risulta dalle informazioni ricevute dal Consolato, si era potuto accertare il suo stato di salute e l'assenza di tracce di percosse o violenze. Inoltre, durante tali visite, il Console Generale d'Italia stesso aveva raccomandato alle Autorità carcerarie e governative il rispetto delle norme relative al trattamento dei detenuti, in particolare nei riguardi del connazionale in questione.

*Per quanto concerne il secondo punto sollevato dall'interrogante, relativo alla *petition* n. 149/97, presentata dal Fabozzi presso la High Court of Bombay- Panaji Bench-Goa, si fa presente che il nostro Consolato Generale ha svolto reiterati passi nei confronti della suddetta Autorità giudiziaria al fine di conoscere l'esito del procedimento avviato. In assenza di risposte*

precise, il Console Generale aveva sollevato il punto in un suo incontro con il Chief Minister (Capo del Governo) di Goa nel dicembre 1997.

È necessario osservare, comunque, che sin dall'inizio erano emersi al riguardo numerosi ostacoli di carattere procedurale, derivanti essenzialmente dalla perdurante assenza del connazionale, o di un suo rappresentante legale, in occasione delle udienze. Nonostante i consigli in tal senso rivoltigli dal Consolato, non risulta che il Fabozzi abbia proceduto alla nomina di un legale in loco.

Quanto alla questione dell'applicazione del Tourist Baggage Rules e del Custom Act, è da osservare che nei procedimenti giudiziari avviati contro il Fabozzi per mancata ottemperanza ai provvedimenti di espulsione, solo in un caso (sentenza del 24 aprile 1997) è stata richiamata tale legislazione, che effettivamente non contempla la possibilità di espulsione. In tutti gli altri casi, invece, è stato applicato il Foreigners Act, che prevede l'espulsione per gli stranieri in situazione irregolare.

Con la suddetta sentenza, peraltro, pur disponendo l'assoluzione del Fabozzi, il Giudice non ha riconosciuto al connazionale alcun diritto al risarcimento, affermando, paradossalmente, che vi erano i presupposti per il suo arresto, data la sua permanenza nel Paese oltre la data indicata dall'ultimo ordine di espulsione.

Successivamente, infatti, e nonostante l'assoluzione sancita con la sentenza del 24 aprile, le Autorità di Goa, conformandosi ad una prassi invalsa in tutti gli Stati dell'India, hanno emanato nei confronti del Fabozzi un ulteriore provvedimento di espulsione (il 5 maggio 1997), sulla base dello stesso Foreigners Act.

Riguardo, infine, all'attività di assistenza svolta dal Consolato Generale in Mumbai nei confronti dei turisti italiani - nel ricordare che il caso Fabozzi è stato l'unico, negli ultimi anni, in cui un turista si sia lamentato del comportamento delle Autorità locali -, si sottolinea come, oltre ad un sito internet, destinato principalmente ai turisti e contenente numerose informazioni, sia esposto in posizione visibile in sala d'attesa

del Pubblico del Consolato, un vademecum contenente consigli pratici e suggerimenti rivolti ai turisti italiani per far fronte ad ogni eventuale situazione di difficoltà.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

MAZZOCCHI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:

l'elevato numero di errori formali legati al mod. 740/92 trova causa nella oggettiva farraginosità del relativo documento che ha presentato aspetti di indubbia macchinosità tali da indurre in inganno anche i più esperti commercialisti;

lo stesso Ministro delle finanze, onorevole Vincenzo Visco, all'epoca, dalle pagine del quotidiano *La Repubblica* esternava tutte le sue perplessità in ordine al documento in questione;

appare del tutto stigmatizzabile il rinvio della prescrizione a dispetto della legge stessa -:

se vi sia la consapevolezza della gravità e profonda ingiustizia sostanziale della situazione in atto ai danni dei contribuenti e se vi sia la volontà di addivenire all'assunzione di provvedimenti atti a dichiarare l'annullamento di tutte le cartelle legate ad errori formali riscontrati nel 740/92.

(4-23880)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel premettere che l'elevato numero di errori compiuti dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi presentata nel 1992 sarebbe causata dall'oggettiva difficoltà della compilazione del modello 740/92, chiede se non si ritenga opportuna l'assunzione di provvedimenti destinati all'annullamento delle cartelle di pagamento emesse in conseguenza della commissione di errori formali nella compilazione del documento.

Al riguardo si rileva, come già si è avuto modo di evidenziare in occasione della ri-

sposta fornita ad altre interrogazioni parlamentari presentate sul medesimo argomento, che il competente Dipartimento delle entrate ha precisato che le cartelle di pagamento che scaturiscono da iscrizioni a ruolo effettuate a seguito del « controllo formale » delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 1992 non si riferiscono ad errori puramente formali, ma conseguono alla correzione di errori od omissioni incidenti sulla determinazione o sul pagamento dei tributi.

Pertanto il richiesto annullamento delle cartelle in argomento non può avvenire, anche perché provocherebbe una grave ingiustizia nei confronti dei contribuenti che hanno regolarmente determinato e pagato i loro debiti tributari relativi ai redditi dell'anno 1991.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MESSA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 5 febbraio 1998 al presidente del consiglio comunale di Guidonia Montecelio, Rita Salomone, veniva fatto recapitare, in perfetto stile mafioso, un plico contenente tra l'altro una pallottola;

tale azione è solo l'ultima di una serie di intimidazioni e minacce che la suddetta ha subito da quando riveste la carica di presidente del consiglio comunale;

il clima politico a Guidonia è già particolarmente delicato anche a causa della presenza in giunta di imprenditori locali coinvolti in contenziosi con il comune e che comunque hanno notevolissimi interessi economici nella città;

la magistratura — in particolare il pubblico ministero Cordova presso il tribunale di Roma — sta indagando su una vicenda di intercettazioni telefoniche illecite nella quale sarebbero interessati personaggi legati all'attuale amministrazione —:

come intenda operare per consentire il democratico funzionamento delle istituzioni nel comune di Guidonia Montecelio e per garantire l'incolumità di quanti vengono sottoposti a simili atti intimidatori.

(4-15498)

MESSA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

al sindaco del comune di Guidonia Montecelio, Ezio Cerqua, venerdì 20 marzo 1998 è stata recapitata una pallottola;

il proiettile era contenuto all'interno di un pacco postale;

nelle settimane scorse un'altra pallottola, con le stesse modalità, era stata fatta pervenire al presidente del consiglio comunale, Rita Salomone;

il presidente del parlamentino cittadino era già stato oggetto di un volantinaggio diffamatorio perpetrato da anonimi;

le indagini svolte dalle forze dell'ordine ancora non riescono a dare un nome a chi sta tentando di condizionare l'operato dell'amministrazione;

gli « avvertimenti », definiti da due amministratori « di stampo mafioso », sono motivo di preoccupazione per quanti vivono nella realtà locale;

le minacce determinano, comunque, una turbativa all'attività politica;

il livello delle intimidazioni tende ad un salto di qualità per mettere in maggiore soggezione l'assise istituzionale —:

quali iniziative intenda assumere per garantire il corretto svolgimento dell'attività politica nel comune di Guidonia Montecelio;

quali iniziative intenda assumere per dare maggiore slancio ed impulso all'attività degli investigatori;

quali iniziative intenda assumere a tutela dell'incolumità degli amministratori minacciati.

(4-16367)

MESSA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco di Mentana, di recente, è stato oggetto di un tentativo d'intimidazione pubblicizzato dalla stampa locale;

nelle settimane precedenti, sia il sindaco sia il presidente del Consiglio comunale di Guidonia sono stati destinatari di due avvertimenti definiti, dagli stessi, « di stampo mafioso »;

i fatti, rappresentati con particolare rilievo dai maggiori quotidiani, hanno determinato un clima di preoccupazione nei residenti —

quali iniziative intenda assumere per tutelare gli amministratori interessati dalle minacce;

se non ritenga opportuno potenziare gli organici delle Forze dell'ordine presenti sul territorio. (4-17012)

MESSA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha già presentato quattro interrogazioni, senza avere avuto nessun riscontro alle stesse, nelle quali rappresentava, fra l'altro, la gravità degli atti d'intimidazione di cui sono stati destinatari, nelle ultime settimane, il Sindaco di Guidonia Montecelio (Rm) ed altri amministratori;

il 3 giugno 1998 l'automobile dell'interrogante è stata data alle fiamme e solo il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato una possibile strage;

due proiettili con la punta incisa sono stati inviati al sindaco ed alla presidente del Consiglio comunale insieme con uno scritto contenente farneticanti e minacciosi « avvertimenti » alla classe politica locale;

di recente, sempre in busta chiusa, è stata spedita in municipio la spoletta di una bomba a mano;

le indagini degli inquirenti non hanno ancora portato all'individuazione dei responsabili di tali atti;

è evidente il tentativo di condizionare il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e di creare un clima di paura all'interno dell'assise comunale;

quanto sopra disorienta e preoccupa l'opinione pubblica anche perché a Guidonia Montecelio, il più grande comune della provincia romana per numero di abitanti, si registrano continui episodi di microcriminalità —

quali iniziative intenda assumere per garantire il corretto svolgimento dell'attività politica ed amministrativa;

quali iniziative intenda assumere per dare maggiore impulso all'attività investigativa per giungere, in tempi necessariamente brevi, all'individuazione dei responsabili degli atti d'intimidazione;

quali iniziative intenda assumere per rafforzare gli organici della Polizia di Stato e dei Carabinieri;

se non intenda costituire un « pool » investigativo per capire, finalmente, quale occulta strategia ci sia dietro tutto questo ed identificare quali « interessi » le delazioni e gli « avvertimenti » stiano cercando di tutelare;

quali iniziative intenda assumere per assicurare un maggiore controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. (4-18083)

MESSA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha già presentato altre interrogazioni, alle quali non ha avuto riscontro, evidenziando il ripetersi di gravi episodi delinquenti nel comune di Guidonia Montecelio (Roma);

nei mesi scorsi, al sindaco ed al Presidente del consiglio sono stati inviati, in busta chiusa, due proiettili con punta incisa;

successivamente, in municipio è stata recapitata la spoletta di una bomba a mano;

il 3 giugno di quest'anno, l'automobile dell'interrogante è stata data alle fiamme da ignoti;

nelle ultime settimane sono stati rapinati dei bar e delle edicole;

il 21 luglio 1998, nel corso di una rapina, un malvivente ha tentato di incendiare uno snack-bar di Villalba;

il ripetersi di questi fatti crea preoccupazione nei residenti che reclamano una maggiore e più « visibile » presenza delle forze dell'ordine -:

quali iniziative urgenti intenda assumere per rafforzare gli organici della polizia di Stato e dei carabinieri;

quali iniziative urgenti intenda assumere per assicurare un'attenta attività di prevenzione e repressione dei fenomeni legati alla micro ed alla macro criminalità locale;

a che punto siano le indagini riguardanti gli atti d'intimidazione che hanno interessato alcuni amministratori pubblici.
(4-19202)

MESSA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nei giorni scorsi al comandante della polizia municipale del comune di Guidonia Montecelio, Claudio Salomone, è stato recapitato, stando a quanto ha riferito la stampa, un « plico-bomba »;

all'interrogante, il 4 giugno 1998, è stata incendiata l'automobile e solo il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato una possibile strage;

al sindaco, Ezio Cerqua, il 20 marzo 1998, è stata inviata una busta contenente una pallottola con la punta incisa;

con le stesse modalità il 5 febbraio 1998, un'altra pallottola è stata indirizzata al presidente del consiglio comunale, Rita Salomone;

la Salomone è da tempo oggetto di una campagna diffamatoria scandita da lettere, volantini, manifesti e scritte murali anonime;

il clima di calunnia e d'intimidazioni tenta, probabilmente, di condizionare l'attività amministrativa;

ad oggi le indagini avviate dalle forze dell'ordine non hanno portato all'identificazione degli autori di queste minacce di stampo mafioso;

nel comune di Guidonia Montecelio, il più grande della provincia romana per numero di abitanti, ed il terzo del Lazio, costituito da tredici centri abitati raggruppati in sette circoscrizioni, è presente solo un posto della polizia di Stato, dipendente dal commissariato di Tivoli, nel quale prestano servizio un esiguo numero di agenti;

la presenza dell'Arma dei Carabinieri è limitata ad una stazione a Guidonia-centro e Montecelio;

il sistematico ripetersi degli episodi esposti ha determinato allarme sociale ed un clima di preoccupazione nei cittadini;

i residenti in Colleverde di Guidonia da anni rappresentano la necessità di avere nella loro frazione un posto di polizia o una stazione dei Carabinieri;

quali iniziative intenda assumere per garantire un clima di civile convivenza nel comune di Guidonia Montecelio;

quali iniziative intenda assumere per consentire il democratico funzionamento del consiglio comunale;

quali iniziative intenda assumere per dare maggiore impulso alle indagini;

come intenda garantire l'incolumità fisica di quanti finora sono stati oggetto delle intimidazioni;

quali iniziative intenda assumere per assicurare un maggiore controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine.
(4-19783)

MESSA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

l'interrogante ha più volte rappresentato la situazione di grande preoccupa-

zione dei residenti nel comune di Guidonia Montecelio rispetto al ripetersi, nel corso del 1998, di una serie di gravi episodi d'intimidazione nei confronti di alcuni politici locali ed un funzionario della polizia municipale;

i responsabili di questi atti sono ancora ignoti;

è stato ripetutamente sollecitato il potenziamento degli organici della polizia di Stato e dei carabinieri;

il consiglio comunale di Guidonia Montecelio ha votato, all'unanimità, una delibera chiedendo l'istituzione di un Comando di compagnia dei carabinieri —:

quali iniziative urgenti intenda assumere per evitare il ripetersi di azioni intimidatorie nei confronti degli amministratori;

quali iniziative, in tal senso, siano già state eventualmente predisposte;

se non ritenga necessario aumentare il numero degli agenti a disposizione del Commissariato di Tivoli-Guidonia.

(4-21472)

MESSA. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Guidonia Montecelio (Roma) si sono verificati, nel corso degli ultimi mesi, una serie di atti di intimidazione nei confronti di esponenti politici e del coordinatore della polizia municipale;

oggetto di pesanti intimidazioni è stato anche l'interrogante che, più volte, ha rappresentato la grave situazione determinatasi in questa realtà;

nella notte tra sabato 20 e domenica 21 febbraio 1999 la sede del settimanale « Tiburno » è stata bersaglio dell'ennesimo attentato;

ad oggi, le indagini non hanno portato all'identificazione dei responsabili —:

quali iniziative urgenti intendano assumere perché sia assicurato il necessario

impulso alle indagini svolte dagli investigatori;

se non ritengano necessario a tal fine procedere al potenziamento degli organici della polizia di Stato e dei carabinieri;

quali iniziative intendano assumere per evitare condizionamenti esterni all'attività politica. (4-22676)

RISPOSTA. — *Gli episodi intimidatori compiuti nei confronti di amministratori comunali e del Comandante dei Vigili Urbani di Guidonia Montecelio — come pure quelli che hanno interessato l'interrogante — sono al centro di attenta attività investigativa della D.I.G.O.S. di Roma e del Commissariato di pubblica sicurezza di Tivoli.*

Le indagini, che non trascurano alcuna possibile ipotesi investigativa, sono in pieno svolgimento sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma.

Si è così giunti all'identificazione di una delle persone ritenute responsabili della divulgazione degli scritti anonimi in danno di Rita Salomone, presidente del Consiglio Comunale.

L'ulteriore corso degli accertamenti ha poi portato ad individuare in un tossicodipendente l'autore, verosimilmente, degli scritti anonimi stessi.

A seguito della denuncia, presentata dall'interrogante, l'Autorità giudiziaria ha disposto l'acquisizione dei tabulati della Telecom, dai quali si è potuto risalire agli intestatari delle utenze di provenienza delle chiamate anonime.

Gli accertamenti preliminari degli organi di polizia sono ora al vaglio del Magistrato inquirente.

Al momento, non è stato possibile individuare i responsabili del danneggiamento dell'autovettura del Sindaco di Mentana.

L'amministratore comunale non ha comunque subito ulteriori minacce o atti di intimidazione.

Quanto alle misure di tutela, auspicata dall'interrogante, il Prefetto di Roma, su parere del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto l'attivazione di servizi di vigilanza mobile radio-collegata presso le abitazioni degli amministratori locali minacciati.

Un servizio di vigilanza ad orari convenuti è stato poi attivato — com'è noto — anche presso il domicilio dell'interrogante.

La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica del Comune di Guidonia Montecelio è oggetto della massima attenzione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e degli organi di polizia operanti nel territorio interessato.

A tal fine si è più volte riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione, anche, del Sindaco di Guidonia Montecelio, per un attento esame degli episodi segnalati anche al fine di individuarne cause e movente.

Nel territorio comunale interessato è comunque operante un dispositivo di presidio territoriale delle forze dell'ordine, soddisfacente in presenza della situazione locale e sul quale si è già riferito all'interrogante con precedente nota del 17 giugno scorso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

MESSA. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

a causa di errori commessi dall'Acì, il ministero delle finanze ha rischiato di emettere cartelle esattoriali da notificare a migliaia di contribuenti in regola con i pagamenti;

il ministero ha contestato all'Acì, relativamente alle annualità precedenti il 1994, « errori di acquisizione e contabilizzazione »;

per quanto riguarda le annualità 1994 e 1995, che saranno poste in riscossione dal prossimo novembre, il dicastero rileva « percentuali assolutamente significative di incompletezza anagrafica dei contribuenti, con particolare riguardo alla mancata indicazione del codice fiscale », senza il quale non può avvenire l'iscrizione a ruolo —:

quali iniziative intenda assumere per evitare nel futuro disservizi destinati a penalizzare i contribuenti;

quali iniziative siano state assunte nei confronti del concessionario. (4-19401)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel rilevare alcune carenze ed errori da parte dell'Automobile club d'Italia nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di tasse automobilistiche, chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere al fine di evitare, in futuro, il ripetersi di disservizi destinati a penalizzare i contribuenti.*

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate ha comunicato che in occasione del trasferimento, a partire dal 1° gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di tasse automobilistiche (disposto con l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) ed in vista della scadenza della Convenzione con la quale era affidata all'ACI l'attività di riscossione e controllo delle tasse in argomento (31 dicembre 1998), è stato adottato il decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, con il quale è stata prevista, tra l'altro, l'integrazione delle banche dati detenute da tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tasse automobilistiche (motorizzazione civile, pubblico registro automobilistico, ACI, soggetti incaricati della riscossione ecc.) e la creazione di archivi delle tasse automobilistiche, nazionale e regionali.

L'integrazione delle banche dati è stata predisposta (ed è operativa dal 1° gennaio 1999) al fine di consentire al contribuente l'esatta definizione della sua posizione debitoria nei confronti delle Amministrazioni pubbliche destinatarie della tassa automobilistica dallo stesso dovuta.

Infine, con riferimento al quesito relativo alle iniziative che si stanno assumendo nei confronti del cessato concessionario Automobile club d'Italia, il citato dipartimento ha comunicato che apposite attività istruttorie sono attualmente in corso presso il Servizio ispettivo centrale — Sezione ACI-SIAE, competente al riguardo (ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione stipulata con l'ACI ai fini della riscossione e del controllo delle tasse automobilistiche, approvata con decreto ministeriale 26 novembre 1986).

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MESSA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se rispondano a verità le indiscrezioni di stampa secondo le quali la stazione dei Carabinieri presente nella frazione di Montecelio, nel comune di Guidonia Montecelio, sarà trasferita altrove;

in caso affermativo, sulla base di quali criteri sia stata assunta tale decisione;

se non ritenga di intervenire per evitare il trasferimento dei militari. (4-20260)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

La questione, proposta dall'interrogante, è stata già affrontata in occasione della risposta ad altra interrogazione (4-15060), vertente sul medesimo argomento.

Si rinvia quindi l'interrogante a quanto riferito con nota n. 136/132/6612 del 17 giugno u.s., di cui si allega copia (allegato in visione presso il Servizio Stenografia).

Si soggiunge che il trasferimento della Stazione Carabinieri di Montecelio in Sant'Angelo Romano, per le esigenze di sicurezza di quest'ultimo centro, avverrà allorché saranno completati i lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato ad ospitare il nuovo comando e comporterà, comunque, un adeguato potenziamento della stazione di Guidonia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Giannicola Sinisi.

MIGLIORI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere - premesso che:

il regolamento Ue n. 2815/98 (Allegato B) del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva ha un carattere transitorio, valido fino al 31 ottobre 2001. Tale regolamento comunitario, valido fino al 31 ottobre 2001. Tale regolamento comunitario nel definire le norme che regolano il diritto facoltativo (articolo 1) di indicare sull'etichetta la designazione d'origine degli oli extra vergini e vergini, lega la designazione d'origine solo al luogo

in cui vengono lavorate le olive: « un olio extra vergine d'oliva o un olio d'oliva vergine si considera ottenuto in una zona geografica unicamente se l'olio in questione è estratto dalle olive in un frantoio situato nella zona di cui trattasi (articolo 3);

il nuovo regolamento comunitario (n. 2815/98) non è applicabile ai marchi già registrati, per cui le aziende italiane che ricorrono a olio straniero potranno continuare a farlo, facendo credere al consumatore di acquistare olio italiano -:

quali iniziative urgenti si intendano assumere presso l'Ue affinché siano tutelate elementari regole di garanzia dei consumatori. (4-22942)

RISPOSTA. — *Si premette che il Regolamento CE 2815/98, con il quale per la prima volta la Comunità Europea ha rivolto la sua attenzione alla questione della tipicità degli oli di oliva, è stato adottato anche a seguito della ferma determinazione dell'Italia nella richiesta di norme chiare e trasparenti sulla commercializzazione dell'olio extravergine e vergine di oliva.*

Detto Regolamento, pur rappresentando un segnale circa la volontà di pervenire ad una chiarificazione delle regole per l'intero settore, si è rivelato, probabilmente, a causa dei compromessi resisi necessari per superare le resistenze opposte dai Paesi interessati a mantenere la situazione precedente, non soddisfacente per l'Italia.

Si ritiene in particolare non giustificata la scelta, effettuata dal legislatore comunitario, di individuare come luogo di origine dell'olio quello della molitura, invece che quello di produzione delle olive, atteso che il luogo di molitura non conferisce di norma alcun elemento caratterizzante al prodotto.

Pertanto, con ricorso presentato alla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 16 marzo 1999, il Governo italiano, ha chiesto l'annullamento del Regolamento 2815/98. Il ricorso è stato iscritto nel Registro della Corte con il numero di ruolo C-99/99.

In attesa della pronuncia giurisdizionale è stato peraltro necessario, per non incorrere in procedura di infrazione da parte

della Comunità, predisporre i provvedimenti nazionali di attuazione del Regolamento in questione, che sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 luglio 1999.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

MOLINARI. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

il personale della scuola con contratto a tempo determinato per supplenze annuali di nomina del provveditore agli studi di Taranto in servizio non viene retribuito regolarmente;

la direzione provinciale del tesoro di Taranto ha dato assicurazioni verbali al personale interessato della scuola che le retribuzioni relative ai mesi che vanno da settembre a dicembre 1998 inclusa la tredicesima verranno erogate il prossimo mese di gennaio 1999;

ogni anno la direzione provinciale del tesoro di Taranto è in ritardo nei pagamenti, rinviando quelli delle ultime mensilità dell'anno precedente al gennaio successivo;

ciò determina nel corpo insegnante impegnato dei gravi disagi per cui il lavoro diventa assai più difficile da svolgere con la incertezza dei pagamenti —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché questo problema dei ritardi nei pagamenti così sistematico e ripetitivo nel corso del tempo possa essere affrontato e risolto, nell'interesse della scuola.

(4-21290)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il ritardo nel pagamento della retribuzione al personale della scuola assunto con contratto a tempo determinato per l'espletamento di supplenze annuali nella provincia di Taranto.

Al riguardo, la Direzione provinciale del Tesoro di Taranto, interessata sulla que-

stione, ha comunicato che, nel periodo natalizio, è pervenuto da parte delle istituzioni scolastiche un elevato numero di contratti, ai quali non è stato possibile dare esecuzione mediante il pagamento della retribuzione nel mese di dicembre a tutti i docenti, considerata la rigidità dei tempi previsti per la segnalazione alla banca dati.

Giova, comunque, precisare che la procedura per l'ammissione a pagamento delle competenze spettanti ai titolari dei contratti a tempo determinato della scuola, definita con circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 399 del 29 settembre 1998, prevede che i contratti medesimi, stipulati dai Provveditorati agli Studi, vengano inviati ai Capi d'istituto, e da questi alle Direzioni provinciali del Tesoro, corredati della comunicazione di preso servizio e della documentazione contenente le altre informazioni necessarie per l'attivazione dei pagamenti.

L'espletamento di questi adempimenti richiede tempi non brevi e spesso è causa indiretta del ritardo nei citati pagamenti. Al fine di evitare il ripetersi di tali inconvenienti è in corso di studio una procedura, che consenta di acquisire i dati necessari per l'ammissione a pagamento delle partite relative al personale in questione mediante un flusso informatico.

Tale iniziativa è correlata al collegamento in rete, di prossima attuazione, degli istituti scolastici con il Sistema informatico della Pubblica istruzione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

OSTILLIO. — Ai Ministri delle finanze, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'attuale disciplina che regola le prestazioni rese da istituti di vigilanza privata assoggetta le stesse ad Iva con aliquota ordinaria;

per l'esercizio di tale attività è necessario ottenere preventiva autorizzazione

del prefetto, a norma delle disposizioni vigenti (regio decreto 12 novembre 1936, n. 2144 e regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ed in ogni caso tali attività sono sempre soggette al controllo dell'attività di pubblica sicurezza;

le relative autorizzazioni vengono comunque rilasciate dal prefetto esclusivamente al richiedente, sia esso istituto privato o altro soggetto, e mai alla singola guardia giurata, soggetto quest'ultimo che necessariamente dovrà risultare alle dipendenze dirette di chi ha richiesto l'autorizzazione prefettizia, in ossequio alla disciplina vigente;

la regione Puglia è tra le regioni ad alto rischio di criminalità organizzata ed è noto che molti comuni della provincia di Bari presentano livelli particolarmente preoccupanti di criminalità;

gli enti pubblici (regione, province, comuni, aziende sanitarie eccetera), gli istituti bancari, le aziende private ed i cittadini che si rivolgono agli istituti di vigilanza, ritengono elevati i costi del servizio, particolarmente in questo periodo di grave crisi economica per il nostro Paese;

poiché il costo dell'Iva sulle tariffe, applicate dagli istituti di vigilanza per le prestazioni rese, aumenta l'onere finanziario ed economico dei soggetti pubblici e privati che richiedono il servizio, al fine di contenere i costi di gestione ai servizi di vigilanza e sicurezza spesso vengono conseguentemente ridotti, se non addirittura disdetti totalmente;

la riduzione della domanda di tali prestazioni sta provocando licenziamenti negli istituti di vigilanza, realizzando di fatto una disoccupazione sempre più crescente nel settore, vanificando così - in un breve lasso di tempo - tutti gli sforzi compiuti da tali aziende, anche attraverso ingenti investimenti in tecnologie e beni strumentali;

insieme ai licenziamenti per riduzione della domanda sul mercato, il perpetuarsi delle disdette produrrà - sul piano

della sicurezza sociale - un notevole disagio per i cittadini, che verranno così privati della possibilità di avere forme di garanzia e tutela, che pure la legge prevede e regola -:

se non si ritenga che le prestazioni sopra indicate, rese da istituti di vigilanza privata, possano essere escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto o, in subordine, che la stessa sia applicata ai soli utenti che operano in regime Iva;

quale opinione abbia sulla possibilità che una esclusione dell'applicazione dell'Iva sui servizi di guardiania e vigilanza possa avere una positiva ricaduta sull'occupazione. (4-09237)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante chiede che venga sancita normativamente l'esenzione dall'Iva delle prestazioni di vigilanza effettuate da Istituti autorizzati a svolgere attraverso guardie giurate dipendenti, detta attività. Tale intervento normativo si renderebbe necessario per agevolare il ricorso alle prestazioni rese da tali istituti soprattutto nelle regioni, quali la Puglia, con alto tasso di criminalità.

Al riguardo il competente Dipartimento delle Entrate ha rilevato che esenzione auspicata nella interrogazione non può essere introdotta nell'ordinamento, quanto si porrebbe in palese contrasto con le norme recate dalla Direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977 e successive modificazioni, che vietano agli Stati membri delle comunità europee di prevedere ipotesi di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto diverse da quelle espressamente elencate dalla stessa Direttiva.

Tra le operazioni elencate dall'articolo 3 della predetta Direttiva comunitaria, alle quali deve (o può) applicarsi il trattamento di esenzione dal tributo non sono ricomprese, infatti, le prestazioni concernenti i servizi di vigilanza.

Del resto, proprio la doverosa considerazione del disposto della normativa comunitaria ha indotto il legislatore nazionale a sopprimere (con l'articolo 2, comma 1, let-

tera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133) la previgente disposizione esentativa (contenuta nell'articolo 10, n. 26, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) già limitata, peraltro, dal 1° gennaio 1983, ai soli servizi di vigilanza e custodia resi da persone fisiche, ossia dalle guardie particolari giurate nominate ai sensi degli articoli 133 e seguenti del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'esenzione è stata contestualmente sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con una esclusione totale da IVA delle prestazioni di vigilanza e custodia rese, nel quadro di attività di lavoro autonomo, da guardie giurate di cui al Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 (articolo 5 del decreto istitutivo dell'IVA).

L'orientamento assunto dall'Amministrazione finanziaria (da ultimo ribadito nella circolare n. 269/E del 17 ottobre 1997) di considerare la soppressa esenzione dall'IVA riferita soltanto alle prestazioni rese dalle guardie particolari giurate che operano in modo autonomo, dovendo invece ritenersi imponibili quelle rese dagli istituti di vigilanza autorizzati, anche a mezzo di guardie giurate con rapporto di lavoro dipendente, trova conferma nel parere reso in proposito dal Consiglio di Stato (n. 247 del 1996).

Tale Consesso ha ritenuto non condivisibile, tra l'altro, l'assunto secondo cui al Regio decreto-legge n. 1952 del 1935 debba attribuirsi una portata di carattere generale, riferibile ad ogni ipotesi di utilizzo di guardie particolari giurate per l'effettuazione di servizi di vigilanza, quale che sia il regime giuridico o il tipo di organizzazione usati per attuarlo, così che il successivo Regio decreto-legge del 1936 dovrebbe intendersi come semplice specificazione della disciplina contenuta in quello del 1935. Ciò in considerazione del fatto « che il Regio decreto-legge n. 2144 del 1936 disciplina in modo particolare gli istituti di vigilanza, con una disciplina che, sviluppando quella contenuta nel Regio decreto del 1931, tiene ben distinti tali soggetti dalle « guardie giurate »: l'articolo 5 del decreto infatti recita « Il presente decreto non riguarda le guardie

particolari giurate destinate da enti pubblici, altri enti collettivi e privati alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari, le quali rimangono sottoposte alle disposizioni al Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 », sancendo quindi la differenza tra la disciplina degli istituti di vigilanza e quella delle guardie giurate ».

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PAMPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per il 1999, n. 448, all'articolo 65 prevede, in favore dei nuclei familiari con tre o più figli d'età inferiore ai 18 anni, la corresponsione di un assegno;

condizione essenziale per il suddetto riconoscimento sono le risorse economiche contenute nei limiti di un definito Indicatore della situazione economica (ISE), istituito con decreto legislativo n. 109 del 1998;

sempre l'articolo 65 della legge n. 448, istituisce un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'erogazione degli assegni da parte dei comuni;

la stessa legge finanziaria prescrive il termine di novanta giorni per l'adozione, da parte del Governo, delle previste norme regolamentari, ai fini della concreta applicazione del nuovo istituto;

i novanta giorni previsti dalla legge finanziaria sono scaduti il 31 marzo 1999 ma le norme attuative non sono state emanate e non si può credere che tutto ciò sia stata una farsa, anche se di pessimo gusto —:

quali siano stati i reali motivi che hanno impedito l'attuazione delle norme previste dalla legge finanziaria per l'erogazione dell'assegno;

se siano stati i responsabili di questa politica dilatoria che si riverbera contro le famiglie più bisognose;

come s'intenda, ed attraverso quali strumenti, agire per il recupero delle somme previste dal bilancio e quali concrete iniziative s'intendano assumere affinché i suddetti fondi non siano utilizzati per altre necessità. (4-23806)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo indicato, si rappresenta quanto segue.*

Presupposto indispensabile per l'emanazione del regolamento attuativo concernente gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, era la modifica dei suddetti articoli (in modo tale che fosse l'INPS ad effettuare il pagamento degli assegni, ferma restando ai Comuni la potestà concessiva dei benefici); la modifica è stata effettuata con legge 17 maggio 1999, n. 144, recante « Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali ».

Era, inoltre, necessario che fosse data compiuta attuazione al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, alla cui disciplina gli articoli 65 e 66 rinviavano; ciò si è verificato anzitutto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1999 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7/5/99, n. 221.

Pertanto, nessun atto formale o procedura per l'emanazione poteva essere avviata, se non a seguito dei suddetti provvedimenti.

La pubblicazione delle norme, sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1999, dimostra la tempestività dell'iter seguito, che ha ovviamente dovuto rispettare tutti gli adempimenti di legge.

Si fa notare, inoltre, che il regolamento di attuazione degli articoli 65 e 66 richiedeva la contestuale adozione di altri due atti, anch'essi « dipendenti » dal regolamento n. 221 del 1999, previsti dai commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 109 del 1998; in particolare era necessario approvare i modelli per la dichiarazione sostitutiva.

L'aver portato a compimento l'iter di tutti questi provvedimenti, consentendone la pubblicazione sulla stessa Gazzetta Uffi-

ziale, è, pertanto, un risultato indubbiamente positivo, raggiunto nel minor tempo possibile.

È infine utile precisare che i tempi tecnici resisi necessari all'emanazione e alla pubblicazione dei provvedimenti di cui trattasi, non incidono sull'efficacia dei benefici, che decorrono dalla data prevista dalla legge (dal 1° gennaio 1999 e al verificarsi delle condizioni di legge, per l'assegno per il nucleo; dalla data della nascita successiva al 1° luglio 1999, per l'assegno di maternità). Agli interessati viene, comunque, assicurato un ampio lasso di tempo per presentare le domande e la dichiarazione sostitutiva.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

PARENTI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

in data 12 marzo 1996 il Comando provinciale dei carabinieri di Catania stilava un rapporto informativo speciale indirizzato al Comando generale dell'Arma di Roma, al comando 4° divisione carabinieri « Culquaber » di Messina ed al comando della regione carabinieri Sicilia (ufficio O.A.I.O.) di Palermo, nell'ambito del procedimento penale a carico di Benedetto Santapaola più due, per il reato di « scambio elettorale politico-mafioso (articoli 416-bis e 416-ter codice penale) »;

tale rapporto, recante numero di protocollo 015465/37 « p », contiene strane informazioni riguardanti l'avvocato Alessandro Attanasio, legale dell'onorevole Salvatore Andò, imputato, nell'ambito del procedimento suddetto, per il reato già descritto;

il rapporto, oltre ad indicare nomi di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, dell'Arma dei carabinieri e della polizia di Stato, inseriti nelle liste di testimoni presentate dalla difesa dell'onorevole Andò, evidenziava, con tono grave e solenne, nientemeno che: « Alessandro Attanasio, nato a Catania il 29 luglio 1932, ivi residente, coniugato, già consigliere del Comune etneo nelle liste del Partito Radicale,

è conosciuto nel Foro anche per le posizioni garantiste pubblicamente espresse. Il suddetto professionista si è inoltre segnalato per la partecipazione al Convegno dell'Associazione vittime dell'ingiustizia, tenutosi a Catania » (*sic!*);

il predetto rapporto, vergato dal colonnello comandante provinciale dei Carabinieri, Antonio Razza, dapprima qualificato come riservato e poi desecretato, contiene notizie su di un cittadino di questo Stato, considerato probabilmente « sospetto » (tanto da sprecare tempo ed energie, impiegabili invece in maniera diversa e più fruttuosa) perché, oltre ad aver fatto parte del Partito Radicale, sarebbe conosciuto nel Foro anche per le posizioni garantiste (reato, questo, come è noto, di infamante gravità, peraltro pubblicamente ostentato) e perché avrebbe partecipato ad un convegno dell'Associazione vittime dell'ingiustizia, assimilando probabilmente tale associazione a quelle previste e punite dall'articolo 416-bis del codice penale —:

quali valutazioni esprima in merito a quanto esposto in premessa;

quali immediati provvedimenti intenda adottare nei confronti di chi si permette di indagare e reperire notizie riservate, del tutto irrilevanti ai fini processuali, nei riguardi di un cittadino (peraltro del tutto estraneo al procedimento in oggetto), dimostrando in tal modo un totale disprezzo dei diritti del singolo ed utilizzando risorse dello Stato, impiegandole in modo inutile, se non addirittura illecito;

se non ritenga doveroso intervenire in merito a tali modalità d'indagine, stabilendone la contrarietà e l'illiceità alle leggi dello Stato ed evitando che per il futuro possano realizzarsi episodi analoghi, degni soltanto dei più rigidi sistemi totalitari.

(4-24860)

RISPOSTA. — *Il rapporto a cui si riferisce l'interrogante fu redatto dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania al solo scopo di informare i propri superiori gerarchici sul fatto che alcuni di essi erano stati citati quali testimoni per la difesa dell'allora Ono-*

revole Andò nel procedimento penale a carico di « Benedetto Santapaola più due ».

In tale contesto venivano inserite poche righe in chiusura con le quali il citato Comando ha voluto fornire elementi conoscitivi sull'Avvocato Alessandro Attanasio che era l'unico personaggio non noto, di tutti quelli interessati, senza usare alcun « tono grave e solenne », peraltro difficilmente rilevabile da una asettica espressione scritta che non era né sottolineata né evidenziata.

Per la compilazione della nota da parte del personale dell'Arma non è stata condotta alcuna indagine né sono state ricercate notizie poiché essa conteneva solamente dati oggettivi di dominio pubblico e comunque, all'epoca non valutabili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, successiva alla stesura del rapporto.

Alla luce di quanto sopra esposto non si ritiene che il Comando Carabinieri in questione abbia svolto attività improprie, impegnando risorse in modo inadeguato e inutile.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere se risponda al vero che la Finban SpA — unica merchant bank dell'Italia meridionale, appartenente al gruppo creditizio Banco di Napoli —, pur avendo in dieci anni di attività: chiuso sempre il bilancio con risultati positivi, realizzando utili lordi per complessive lire 138 miliardi; distribuito dividendi, con un beneficio per gli azionisti di oltre lire 50 miliardi; effettuato numerose operazioni nel capitale delle imprese (tra « partecipazioni » e « prestiti obbligazionari ») principalmente in favore di imprese meridionali, di cui ha favorito il rafforzamento della struttura patrimoniale, la crescita dimensionale e la possibile quotazione in mercati regolamentati, stia per essere osta in liquidazione dall'azionista Isveimer per assoluta incapacità dello stesso a trovarne la giusta collocazione, rarefacendo così ulteriormente — dopo l'incorporazione del*

Banco di Napoli nella Banca Nazionale del Lavoro ed il « passaggio » a Roma del centro di comando dell'azienda che nascerà da tale fusione — i già insufficienti punti di riferimento in campo finanziario dell'imprenditoria campana e meridionale.

% E tutto ciò: con grave danno per l'economia del mezzogiorno, che invece ha assoluto bisogno di organismi finanziari, come Finban, che possano contribuire alla capitalizzazione delle imprese sostenendone lo sviluppo, specie ora che l'ingresso del nostro Paese nell'Unione monetaria alzerà il livello dello scontro competitivo; nel più totale disinteresse della capofila del gruppo creditizio, il Banco di Napoli SpA, che invece ha mirato solo all'incorporazione di qualche altra azienda del raggruppamento (il Banco di Napoli Holding) di alcuna utilità socio-economica nonché mero centro di costi; abbandonando completamente al suo destino l'unica tra le tante società del gruppo che sia riuscita veramente a svolgere un ruolo significativo, pur avvalendosi di una struttura estremamente contenuta (appena 14 unità) e ciò proprio grazie all'impegno, alla flessibilità operativa ed all'elevata professionalità dell'esiguo personale. (4-16837)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la presunta liquidazione della Finban S.p.A., società del gruppo creditizio Banco di Napoli, da parte dell'azionista Isveimer.*

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che attualmente non risulta che la Finban sia stata posta in liquidazione. La citata società è controllata totalmente dallo Isveimer, che è stato posto in liquidazione volontaria in data 3 aprile 1996 dall'Assemblea dei soci, a seguito di rilevanti perdite dell'esercizio 1995 ed in relazione anche al contesto gestionale caratterizzato da gravi anomalie in tutti i settori operativi, nonché da radicate e diffuse carenze organizzative.

La partecipazione in portafoglio della Finban, al pari delle altre partecipazioni, costituisce oggetto di futuro realizzo per l'impresa bancaria in liquidazione.

Nel corso del 1998, la Finban, tenuto conto che le attività di investimento parte-

cipativo, alle quali essa è statutariamente rivolta, implicano disponibilità di medio periodo, non conciliabili con lo stato di liquidazione del socio unico, non ha assunto nuove iniziative, salvo un marginale intervento sul capitale di una partecipata. Pertanto, l'esercizio è stato dedicato alla gestione degli investimenti partecipativi e delle obbligazioni in portafoglio, in un'ottica di massimalizzazione del loro valore.

La società ha, di conseguenza, provveduto a porre in essere un serie di misure per il contenimento dei costi di struttura, tra le quali quelle riguardanti il personale dipendente, che è stato ridotto a 9 unità rispetto alle 14 unità presenti alla fine del 1997, mentre il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è passato da 5 a 3.

Nei primi mesi del 1998, il restante personale è stato messo in aspettativa, avviando in parallelo contatti con la capogruppo Banco di Napoli per verificare la possibilità di un assorbimento.

Il bilancio della Finban, al 31 dicembre 1998, ha evidenziato una perdita di 2,5 miliardi, per effetto sia della flessione dei ricavi connessa alla stasi operativa che dell'iscrizione di ulteriori accantonamenti su alcune posizioni problematiche. I plusvalori insiti nelle attività iscritte in bilancio lasciano, tuttavia, prevedere il pieno recupero della perdita del 1998.

Si soggiunge infine che i liquidatori dell'Isveimer finora non hanno riscontrato manifestazioni d'interesse all'acquisto della società.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

PISCITELLO. — *Ai Ministri per gli affari sociali e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

talune categorie di minorati fisici, quali i ciechi assoluti ed i sordomuti, non godono di talune agevolazioni, già previste per i portatori di handicap, fondamentali per quel che riguarda la propria mobilità

ed in definitiva il loro sviluppo psicofisico ed il conseguente inserimento sociale;

nel corso della manovra economica per il 1999, in relazione all'articolo 39 del provvedimento collegato che prevede l'autocertificazione da parte dei portatori di handicap per la richiesta di benefici ed agevolazioni, è stato accolto un ordine del giorno a prima firma Piscitello (9/5267-bis/030) che impegnava il Governo ad estendere tali agevolazioni anche ai ciechi assoluti ed ai sordomuti —:

se non ritengano opportuno, in ottemperanza a tale ordine del giorno, attivarsi, con la predisposizione di apposita modifica normativa per estendere alle categorie indicate le disposizioni della legge 9 aprile 1986, n. 97, relative all'abbattimento dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di veicoli privati, nonché la detraibilità dell'onere sostenuto per l'acquisto dell'autovettura personale ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(4-22204)

RISPOSTA. — *Con l'atto ispettivo indicato, l'interrogante chiede di conoscere quali siano le iniziative che il Governo intende assumere in relazione all'estensione delle agevolazioni fiscali (legge 27 dicembre 1997, n. 449, « Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica »), previste a favore dei portatori di handicap, anche a favore dei ciechi e sordomuti.*

In particolare, viene richiesto di dar luogo ad un abbattimento dell'IVA per l'acquisto, da parte dei ciechi e sordomuti, di veicoli privati, analogamente a quanto previsto per altre categorie di invalidi.

Al riguardo, si fa presente che l'articolo 8, comma 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento alle cessioni, effettuate a favore dei portatori di handicap, di veicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (« Nuovo codice della strada »). Nel novero di tali veicoli rientrano autovetture,

motocarrozze e motoveicoli per uso promiscuo o per trasporti specifici del disabile, aventi cilindrata fino 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici se con motore diesel, nuovi o usati, anche prodotti in serie, purché adattati, prima dell'acquisto, alla menomazione di cui è affetto il disabile, e diretti alla locomozione dei disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

La norma ha quindi previsto che per godere della predetta agevolazione, occorre che l'handicap comporti « ridotte o impedito capacità motorie permanenti », proprio per far sì che persone con handicap motorio non debbano rinunciare ad un diritto primario quale quello della mobilità. E la ragione di questa limitazione era anche stata dettata dalla necessità di evitare abusi che potevano portare a fruire dell'agevolazione di che trattasi anche persone dotate di auto normali, facilmente confondibili con quelle non agevolabili.

Il legislatore ha comunque presente la necessità di estendere tali agevolazioni anche alle persone con disabilità diverse da quelle motorie. Al riguardo, sono stati avviati, presso questo Dipartimento, i dovuti contatti con le diverse Amministrazioni interessate per pervenire alla stesura di una nuova normativa che tenga conto anche della problematica rappresentata dall'atto ispettivo in oggetto.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

POLI BORTONE. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

la provincia di Lecce è stata privata della sezione staccata della commissione tributaria regionale;

tale evento negativo determina per l'intera comunità provinciale un grave danno in termini di aumento dei costi ed una conseguente difficoltà nell'esercizio della difesa tecnica obbligatoria, anche in considerazione della conformazione geografica del Salento;

Lecce è sede di corte d'appello, di tribunale amministrativo regionale (Tar), di tribunale per i minorenni, nonché dell'avvocatura distrettuale dello Stato e pertanto foro erariale;

Lecce, quindi, ha tutti i titoli perché rimanga sede naturale della commissione tributaria di appello, sia per tradizione giuridica, sia per esistenza di ampi e spaziosi locali demaniali a costo zero (quelli dell'ex palazzo di giustizia), sia infine per il notevole carico di pendenze tributarie iscritte a ruolo (addirittura superiori al carico della provincia di Bari);

inoltre, sin dal 1988 i locali attualmente adibiti in Bari a sede della soppressa commissione tributaria di secondo grado sono stati dichiarati inadeguati a sopportare ulteriori carichi — pena il cedimento dei solai — e lo stesso dirigente della direzione regionale delle entrate per la Puglia dottor Stefano Caruso, all'assemblea del collegio dei ragionieri svoltasi a Lecce nel mese d'aprile del 1996 ha pubblicamente dichiarato l'assoluta mancanza di locali in Bari per il venire meno di un'intesa con un imprenditore privato e quindi una indisponibilità per lunghissimi tempi;

pertanto, nell'attuale quadro normativo e di fatto, esistono precisamente le condizioni (di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545) per poter procedere all'istituzione in Lecce di sezione staccata della commissione tributaria regionale;

è necessario ed opportuno che si dia attuazione a quanto espressamente previsto dal già citato articolo 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992, ricorrendo tutti gli estremi di legge, con le modalità e i tempi ivi previsti;

nonostante l'impegno dei diversi parlamentari, il ministero non ha inteso recedere da una decisione che ha arrecato danno al territorio;

fermo dissenso riguardo alla mancata istituzione in Lecce della sezione staccata della commissione tributaria regionale

hanno espresso anche alcune istituzioni locali fra cui l'amministrazione provinciale di Lecce;

si è impegnata ad adoperarsi per una sollecita e positiva definizione della vicenda anche mediante l'adesione al costituendo comitato promosso dalla camera tributaria degli avvocati e procuratori della provincia di Lecce —:

se non ritenga di poter procedere all'istituzione in Lecce della sezione staccata della commissione tributaria regionale. (4-09987)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante nell'evidenziare i disagi cui vanno incontro nella città di Lecce, a seguito della soppressione della Commissione tributaria di secondo grado, sia i contribuenti che i professionisti incaricati della difesa e della assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, ravvisa la necessità di istituire a Lecce una sezione staccata della Commissione tributaria regionale di Bari.

Al riguardo si osserva che il problema segnalato ha trovato soluzione, nel senso auspicato dall'interrogante, con l'articolo 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante « Disposizioni in materia tributaria di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto ».

Tale norma, infatti, prevede l'istituzione di sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della norma stessa distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione.

L'Amministrazione finanziaria si sta adoperando per la concreta attuazione di tale disposizione normativa.

In particolare, per quanto concerne l'individuazione dei locali di tali nuove strutture nonché l'attrezzaggio per le procedure informatiche, il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che sono state tempestiva-

mente avviate le necessarie iniziative, rispettivamente dalle Direzioni Regionali e dal Centro Informativo del Dipartimento stesso.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ANTONIO RIZZO. — *Ai Ministri per le politiche agricole e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il settore agricolo è la principale fonte di risorsa economica ed in alcuni casi di sopravvivenza per i numerosi contadini e aziende agricole, a conduzione familiare, delle zone alluvionate della Campania del 5-6 maggio 1998 e di tutto l'agro nocerino-sarnese;

400 aziende agricole, 800 ettari di terreno coltivato a vite, ulivi, noceti, frutteti sono stati cancellati;

in precedenti atti di sindacato ispettivo dell'interrogante, veniva denunciata l'assenza completa degli aiuti finanziari previsti dalle varie ordinanze succedutesi all'indomani della frana;

il ritardo dei finanziamenti a sostegno della già precaria agricoltura di Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici, e San Felice a Canello causa notevoli danni a tutti i produttori del territorio;

gli agricoltori sono ormai al limite della sopportazione —:

quali urgenti iniziative intenda assumere affinché i contadini e gli agricoltori riscuotano i promessi finanziamenti, bloccati a causa di incredibili lungaggini burocratiche-amministrative. (4-23098)

RISPOSTA. — *Per quanto concerne i danni causati al settore agricolo dalle alluvioni verificatesi dal 5 al 6 maggio 1998 nel territorio delle province di Avellino e Salerno, questo Ministero, su proposta della Regione Campania, ha emesso il decreto di declaratoria n. 9811265/101.178 del 4 agosto 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 1998), per l'attuazione degli inter-*

venti di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale (legge n. 185 del 1992).

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

ROMANO CARRATELLI, BRANCATI e BOVA. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

da circa due anni, in modo improvviso e non motivato, è stata chiusa la caserma forestale nel comune di Polia;

a seguito della citata chiusura il numero degli incendi si è moltiplicato e rischia di distruggere un patrimonio boschivo d'immensa ricchezza, patrimonio che, oltretutto, costituisce risorsa vitale per l'intera zona sia per il valore industriale che per quello ambientale e turistico;

gli enti locali interessati hanno già rivolto vive sollecitazioni anche al capo del corpo forestale dello Stato e lanciato un preoccupato allarme, indirizzato pure al prefetto di Vibo Valentia, quale responsabile per la protezione civile;

la caserma della forestale in Polia è nuova perché costruita dalla regione Calabria verso la fine degli anni settanta e detta caserma con la chiusura rischia di diventare decrepita a causa del totale abbandono, disperdendo così un patrimonio demaniale;

forte è l'attaccamento della popolazione tutta alla montagna ed al corpo forestale dello Stato presente in Polia da oltre 80 anni —:

quali iniziative intenda assumere con urgenza al fine di assicurare la sollecita riapertura della caserma della forestale in Polia con la conseguente restituzione a detta sede delle quattro guardie forestali che hanno costituito da sempre l'organico della citata stazione. (4-23612)

RISPOSTA. — *Gli interroganti lamentano la chiusura della caserma forestale nel comune di Polia.*

In proposito, occorre premettere che la ormai nota situazione di carenza, su tutto il territorio nazionale, di unità appartenenti ai ruoli degli ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti del Corpo Forestale dello Stato ha indotto già da tempo questa Amministrazione ad operare una serie di accorpamenti di stazioni forestali, al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle risorse finanziarie.

Infatti, anche a seguito di massicci collocamenti a riposo anticipati, si sono prodotte circa 1800 vacanze nei predetti ruoli, che determinano serie difficoltà per lo svolgimento del servizio in tutte le regioni in cui è presente il Corpo stesso.

Nel quadro di tale programma di razionalizzazione si inserisce l'aggregazione, con decorrenza 1° settembre 1998, della stazione forestale di Polia (VV) a quella di Vallelonga (VV), il cui personale attualmente provvede a svolgere il servizio d'istituto sul territorio di entrambe le circoscrizioni provvisoriamente unificate, in combinazione con l'unico elemento rimasto formalmente in forza alla stazione di Polia. Si precisa che detta aggregazione non ha comportato la formale soppressione di tale presidio, né l'Amministrazione intende adottare per il momento tale misura.

Non è comunque possibile, allo stato attuale, riattivare il suddetto presidio mediante trasferimenti d'ufficio di unità, giacché con provvedimenti di tal genere si priverebbero altre strutture di necessarie e già scarse risorse umane.

Si potrà valutare la possibilità di ripristinare la piena autonomia funzionale della predetta stazione forestale non appena sarà stato operato il necessario ripianamento di organico mediante nuove immissioni in servizio di personale, previste all'esito di un concorso per allievi agenti in via di svolgimento.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

ROSSETTO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premezzo che:

nel 1995 il film di Aurelio Grimaldi, « L'onorevole Di Salvo » è stato riconosciuto « d'interesse culturale nazionale » dalla Commissione consultiva per il cinema operante presso il dipartimento dello spettacolo ed in quanto tale è stato ammesso a beneficiare nel 1997 di un finanziamento di 1 miliardo e 215 milioni;

come riportato nei giorni scorsi dalla stampa, il film di Aurelio Grimaldi « è stato al centro di una dura polemica accesa dall'ex ministro dc Calogero Mannino, che ha presentato un ricorso al tribunale civile di Roma nel quale ha chiesto la revoca del finanziamento statale concesso al film "L'onorevole Di Salvo" »;

stando sempre a quanto riferito dai giornali, nel ricorso civile Mannino avrebbe citato alcuni passi della sceneggiatura del film, contestati dallo stesso Grimaldi che ha testualmente dichiarato che « Mannino ha il carbone bagnato, in quanto la sceneggiatura è stata cambiata e il film non è certamente quello che conosce l'ex ministro »;

secondo la normativa vigente in materia, il finanziamento statale viene elargito tenendo conto della sceneggiatura presentata;

l'articolo 25 della legge n. 153 del 1994 prevede che spetta al Servizio ispettivo, istituito presso il dipartimento dello spettacolo, accertare per i film d'interesse culturale nazionale la corrispondenza delle condizioni in base alle quali è stato accordato il riconoscimento —:

se intenda sollecitare l'Ufficio ispettivo ad accertare se dal dipartimento dello spettacolo sia uscita la sceneggiatura del film di Aurelio Grimaldi « L'onorevole Di Salvo »;

se intenda attivare l'Ufficio ispettivo per verificare se la sceneggiatura del film sia stata cambiata e, in caso affermativo, sospendere il finanziamento statale concessogli, ravvisandosi a giudizio dell'interrogante una palese violazione della normativa vigente sui finanziamenti ai film d'interesse culturale nazionale. (4-21578)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica che il film « L'Onorevole di Salvo » di Aurelio Grimaldi era stato dichiarato decaduto in quanto non realizzato, così come previsto per i film finanziati ai sensi dell'articolo 8 legge 153/94, entro un anno dalla concessione del finanziamento da parte della società produttrice (Cooperativa Antimafia di Palermo).*

Il progetto è stato ripresentato, in data 25 febbraio 1999, dalla Società Lantia Cin.ca ed è stato sottoposto al parere della ricostituita Commissione Consultiva per il Cinema che, nella seduta del 22 aprile 1999, ha espresso parere negativo al riconoscimento dell'interesse culturale nazionale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Giovanna Melandri.

ROSSETTO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere — premesso che:*

il 22 maggio 1999 si svolgerà a Palermo, presso i Cantieri culturali alla Zisa, la prima Mostra retrospettiva dedicata ai registi Cipri e Maresco dal titolo « El sentimento cinico de la vida. Da cinico tv a Totò che visse due volte »;

nell'ambito della manifestazione pubblica, tra l'altro, verrà proiettato il film « Totò che visse due volte »;

il film « Totò che visse due volte », riconosciuto d'interesse culturale nazionale e in quanto tale finanziato dallo Stato con 1 miliardo e 178 milioni, è stato vietato ai minori di anni 18 dalla Commissione censura del dipartimento dello spettacolo —:

se sia al corrente dell'iniziativa;

che tipo di controlli le autorità competenti intendano predisporre affinché durante la proiezione pubblica del film « Totò che visse due volte » sia rispettato il divieto ai minori di anni 18 disposto dalla Commissione Censura del Dipartimento dello Spettacolo;

se la mostra retrospettiva dedicata ai due registi sia stata finanziata dallo Stato e, in caso di risposta affermativa, quale sia l'ammontare del finanziamento e le motivazioni artistiche e culturali in base alle quali si è deciso di finanziare una tale iniziativa. (4-23932)

RISPOSTA. — *Con riferimento a quanto prospettato con l'interrogazione indicata si fa presente che questa Amministrazione non ha finanziato alcuna Retrospettiva avente ad oggetto la manifestazione che si svolgerà a Palermo presso i Cantieri Culturali alla Zisa.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Giovanna Melandri.

RUFFINO. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 46 della legge n. 47 del 1985 impone determinati limiti di tempo per mantenere benefici fiscali compravendita di immobili, mediante consegna della documentazione relativa alle concessioni edilizie ottenute per lavori effettuati in contrasto con le normative urbanistiche vigenti;

proroghe successive hanno spostato tali termini temporali fino alla fine del 1994;

tali proroghe sono terminate con la legge n. 656 del 1994 impedendo così la consegna di ulteriori documentazioni;

l'ottenimento della concessione edilizia, che può essere conseguita anche successivamente al 1994, ha efficacia sanante ex tunc sia in campo penale che civile, determinando l'archiviazione di fatto della pratica;

gli uffici tributari, in assenza di disposizioni diverse, dovrebbero procedere già ora al recupero dei benefici fiscali con gli interessi, salvo il fatto di dover sostituire le somme recuperate nel momento in cui il contribuente dimostri di aver sanato, con effetto retroattivo la sua situazione;

in particolare, nella regione Friuli-Venezia Giulia migliaia di contribuenti sono soggetti, in questo periodo, ad accertamenti miranti ad ottenere da parte dello Stato la restituzione delle agevolazioni fiscali e ciò pur in presenza delle concessioni edilizie in sanatoria;

molti cittadini in questo momento, quindi, pur essendo sostanzialmente in regola, si vedono destinatari di una richiesta dovuta a ritardi delle amministrazioni comunali —:

se il Ministro delle finanze non ritenga opportuno concedere un'ulteriore proroga dei termini e non intenda altresì intervenire presso gli uffici tributari affinché tali procedimenti vengano sì portati avanti, con la riscossione dei benefici fiscali oltre agli interessi, ma con l'avvertenza agli uffici che la procedura di riscossione si interrompa nel momento in cui venga prodotta la concessione edilizia che sana retroattivamente la situazione di irregolarità. (4-17113)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha chiesto di conoscere se l'Amministrazione finanziaria ritenga opportuno concedere una ulteriore proroga del termine previsto per la presentazione, agli uffici del registro, di copia dei provvedimenti definitivi di sanatoria, rilasciata dai comuni, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali connesse ad operazioni di compravendita di immobili per i quali era stato richiesto il condono edilizio (articolo 46, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni), nonché intervenire presso gli uffici tributari al fine di interrompere la procedura di riscossione allorquando venga prodotta la concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal comune.*

Com'è noto, l'articolo 16 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, ha disposto la riapertura, fino al 31 maggio 1999, del termine, previsto dall'articolo 46, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, per la presentazione del provvedimento definitivo di sanatoria rilasciato dal comune.

Ciò posto, in merito ai casi in cui la concessione edilizia venga rilasciata oltre il termine previsto, il competente Dipartimento delle Entrate ha rilevato che, con la circolare 20 dicembre 1993, n. 41, è stato precisato che la legge n. 47 del 1985, nel regolare i rapporti tra Amministrazione comunale e cittadino, ha peraltro previsto, all'articolo 35, per le ipotesi di illeciti edilizi sanabili, che decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione, al competente ufficio tecnico erariale, della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi, i contribuenti possono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale notificare agli uffici tributari competenti l'avvenuta formazione del silenzio-assenso delle amministrazioni comunali, per decorso del termine previsto.

Invero, la ratio del citato articolo 35 è quella di consolidare i rapporti tra il cittadino richiedente la sanatoria e l'Amministrazione comunale che ha il potere di concederla, assegnando un termine perentorio per l'attività di controllo del Comune e ponendo un termine entro il quale si prescrive ogni diritto al conguaglio o al rimborso, come chiarito anche dal Ministero dei lavori pubblici, con la circolare del 6 febbraio 1989, n. 142.

In conclusione, ai fini della conferma delle agevolazioni tributarie, il contribuente, trascorsi trentasei mesi dalla presentazione dell'istanza di condono edilizio, è liberato da ogni onere probatorio ove produca, in mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, al competente ufficio del registro, la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Qualora detta procedura non sia stata rispettata, gli uffici finanziari interessati non potranno dar luogo alla sospensione della riscossione dei tributi non pagati per effetto dell'agevolazione fiscale concessa e non spettante.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

RUZZANTE. - *Ai Ministri delle finanze e delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

il patrimonio abitativo dell'ex amministrazione delle poste e telecomunicazioni è stato acquistato o costruito, con finanziamento pubblico e su terreni di proprietà dei comuni, in attuazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 2/59 ed alle leggi n. 227/75 e 39/82;

i predetti alloggi sono stati assoggettati, con legge n. 498 del 1992, alla più generale normativa dell'edilizia residenziale pubblica;

sul suolo di proprietà del comune di Padova sorgono circa 100 alloggi con diritto di superficie in area Peep, costruiti secondo il piano di edilizia economica secondo quanto disposto dalle leggi n. 167 del 1962 e n. 865 del 1971, come risulta dagli atti di concessione e di convenzione stipulati con l'Ente poste;

tali caseggiati sono stati inspiegabilmente accatastati come A2;

nell'accordo tra l'Ente poste e le organizzazioni sindacali del 13 giugno 1997, di fatto si riconosce l'esistenza di situazioni difformi di accatastamento del patrimonio abitativo dell'Ente poste;

l'Ente poste nei comuni di Venaria Reale, Volpiano, Garbagnate e Livorno ha chiesto ed ottenuto la revisione catastale, a Padova è stata chiesta la revisione catastale in data 28 agosto 1993 senza ottenere risposta a tutt'oggi;

le più volte lamentate e denunciate anomalie strutturali presenti nelle unità abitative e nei caseggiati configurabili in inadeguate coibentazioni, dispersioni termiche, perdite e muffe finalmente riconosciute dall'Ente poste non hanno attivato alcuna iniziativa risolutiva;

il perdurare di tale anomala situazione, oltre a comportare una più onerosa spesa di gestione a carico degli inquilini, deteriora e depaupera la redditività del

patrimonio pubblico abitativo postale, anche e soprattutto a danno dell'Ente proprietario;

nel comune di Padova i caseggiati sono stati realizzati con elementi prefabbricati e costruiti secondo il piano di edilizia economica e popolare e presentano una serie di non trascurabili anomalie:

a) in moltissimi casi gli appartamenti sono sprovvisti sia del garage che della cantina;

b) bagni ciechi, con pareti attrezzate in truciolare nobilitato;

c) pareti attrezzate bagno/cucina in truciolare nobilitato e/o gesso che accolgono gli impianti elettrici, fognari e di aspirazione, con evidenti inconvenienti di pericolosità e odori;

d) infissi e telai porte in lamiera verniciata;

e) presenza di amianto in alcuni caseggiati;

f) modesto grado di finitura con soluzioni strutturali che non sempre offrono garanzia di affidabilità;

i caseggiati che presentano le caratteristiche costruttive dei punti b), c) devono essere sottoposti ad una manutenzione straordinaria periodica;

occorre infine ricordare che per poter accedere alla concessione degli alloggi dell'Ente poste era necessario stipulare una « graduatoria di povertà » dato che gli elementi caratteristici erano il reddito del nucleo familiare ed il numero dei figli e componenti del nucleo familiare; è quindi impensabile ritenere che gli stessi inquilini, oggi, siano in grado di affrontare spese per l'acquisto della casa -:

cosa il Governo intenda fare per porre rimedio alla suindicata difficile situazione;

se e in che modo il Governo intenda sanare le anomalie e le inadeguatezze,

spesso pericolose per la stessa salute degli inquilini (vedi presenza di amianto), di tali abitazioni;

se il Governo intenda attivarsi per evitare che le abitazioni siano accatastate sotto categorie diverse da quelle stabilite;

se il Governo intenda concedere, anche per gli alloggi di Padova, la revisione catastale così come è stata concessa per gli alloggi dei comuni di Venaria Reale, Valpiano, Garbagnate e Livorno. (4-18076)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante chiede di avere notizie circa le iniziative che il Governo intende prendere in merito alla risoluzione di alcuni problemi, relativi al patrimonio abitativo dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella città di Padova, connessi sia alla mancanza di alcuni servizi, sia alla presenza di alcune sostanze pericolose, nonché in merito alla revisione catastale di tali abitazioni.

Riguardo ai servizi delle abitazioni e i rischi per la salute degli inquilini, il competente Ministero delle comunicazioni, sulla base delle notizie fornite dalla società Poste italiane, ha comunicato che il patrimonio abitativo in questione, sito nel comune di Padova, è costituito da 78 alloggi così ubicati: 32 in via Luxardo, 18 in via Ragazzi del '99, 24 in via Bajardi e 4 in via Santini.

Gli alloggi che insistono sul suolo di proprietà del comune, con diritto di superficie, sono 74, con esclusione dei 4 di via Santini, di essi risultano privi di posti auto e cantine quelli di via Ragazzi del '99 mentre presentano tali dotazioni gli alloggi di via Bajardi e quelli di via Santini; quelli di via Luxardo, addirittura hanno una eccedenza di 9 posti auto.

Lo stesso Ministero, nel precisare che alcune situazioni di potenziale pericolo in seno agli alloggi in argomento, dovute ad un deterioramento dei materiali contenenti amianto, sono state risolte con interventi di bonifica, ha confermato che per l'assegnazione di tali alloggi, era ed è prevista la formazione di una graduatoria dei concorrenti che tiene conto anche del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, ma

non prevede un limite di reddito oltre il quale non viene riconosciuto il diritto all'assegnazione, tant'è che, dato il consistente numero di alloggi disponibile nella Regione Veneto, fu possibile, a suo tempo, assegnare tali alloggi anche a nuclei familiari con reddito non classificabile come modesto.

Quanto, infine, al problema dell'accatastamento, il competente Dipartimento del territorio ha precisato che le unità immobiliari abitative costituenti patrimonio dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, i cui classamenti in categoria A/2 classe 3ª hanno costituito oggetto di lamentela, risultano essere allibrate al Nuovo Catasto Edilizio Urbano dal Comune di Padova alle partite 1063932 e 69308.

È risultato essere non ancora iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, il fabbricato di proprietà dell'Ente Poste, ubicato in Padova, via Bajardi.

Il classamento di tutte le unità allibrate alle suddette partite risulta essere stato effettuato con procedura automatizzata (classamento automatico).

Lo stesso Dipartimento ha riferito, altresì, che l'Ufficio tecnico erariale di Padova ha provveduto, in data 7 agosto 1998, ad effettuare un'indagine atta a verificare la congruità del classamento attribuito alle unità immobiliari in argomento.

In base a tale verifica il predetto Ufficio non ha ritenuto congrua la classificazione attribuita con procedura automatica, e ha proceduto (ai sensi del comma 21 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984 n. 853 convertito con modificazioni in legge 17 febbraio 1985 n. 17) alla rettifica del classamento automatico, provvedendo all'accertamento delle unità abitative allibrate alle partite 1063932 e 69308 nella categoria A/3 classe 3ª.

È stata inoltre verificata l'appartenenza all'Ente Poste di alcune unità abitative iscritte alla partita 18530, site in via Santini, facenti parte di un complesso immobiliare formato da 3 palazzine classate d'ufficio nel 1960 nella categoria A/2 classe 2ª, ad eccezione dell'unità immobiliare urbana identificata dal mappale 1154 sub 2, clas-

sata nella categoria A/3 classe 4^a per la minore altezza dei locali.

Per queste unità, considerata l'epoca del classamento, ed il fatto che la maggior parte di esse risultano ora di proprietà di privati, l'Ufficio tecnico erariale di Padova non ha ritenuto di dover procedere alla modifica del classamento.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SANZA. — Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:

da circa due anni, in modo improvviso e non motivato è stata chiusa la caserma forestale nel comune di Polia;

a seguito di tale chiusura il numero degli incendi si è moltiplicato e rischia di distruggere un patrimonio boschivo di immensa ricchezza che costituisce, oltretutto, risorsa vitale per l'intera zona, tanto per il suo valore industriale quanto per quello ambientale e turistico;

gli enti locali interessati hanno già rivolto vive sollecitazioni al capo del Corpo Forestale dello Stato e lanciato un preoccupante allarme indirizzato al prefetto di Vibo Valentia quale responsabile per la protezione civile;

la caserma della forestale in Polia è un edificio nuovo in quanto costruita dalla regione Calabria verso la fine degli anni settanta e la sua eventuale chiusura rischierebbe di veder disperso un bene appartenente al patrimonio demaniale —:

quali iniziative intenda il Ministro interrogato assumere con urgenza al fine di assicurare la sollecita riapertura della caserma della forestale in Polia con la conseguente ricostituzione dell'organico, costituito da sempre da quattro guardie forestali. (4-23438)

RISPOSTA. — L'interrogante lamenta la chiusura della caserma forestale nel comune di Polia.

In proposito, occorre premettere che la ormai nota situazione di carenza, su tutto il

territorio nazionale, di unità appartenenti ai ruoli degli ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti del Corpo Forestale dello Stato ha indotto già da tempo questa Amministrazione ad operare una serie di accorpamenti di stazioni forestali, al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle risorse finanziarie.

Infatti, anche a seguito di massicci collocamenti a riposo anticipati, si sono prodotte circa 1800 vacanze nei predetti ruoli, che determinano serie difficoltà per lo svolgimento del servizio in tutte le regioni in cui è presente il Corpo stesso.

Nel quadro di tale programma di razionalizzazione si inserisce l'aggregazione, con decorrenza 1.9.1998, della stazione forestale di Polia (VV) a quella di Vallelonga (VV), il cui personale attualmente provvede a svolgere il servizio d'istituto sul territorio di entrambe le circoscrizioni provvisoriamente unificate, in combinazione con l'unico elemento rimasto formalmente in forza alla stazione di Polia. Si precisa che detta aggregazione non ha comportato la formale soppressione di tale presidio, né l'Amministrazione intende adottare per il momento tale misura.

Non è comunque possibile, allo stato attuale, riattivare il suddetto presidio mediante trasferimenti d'ufficio di unità, giacché con provvedimenti di tal genere si priverebbero altre strutture di necessarie e già scarse risorse umane.

Si potrà valutare la possibilità di ripristinare la piena autonomia funzionale della predetta stazione forestale non appena sarà stato operato il necessario ripianamento di organico mediante nuove immissioni in servizio di personale, previste all'esito di un concorso per allievi agenti in via di svolgimento.

Il Ministro per le politiche agricole: Paolo De Castro.

SCAJOLA. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

già numerose sono state le segnalazioni da parte di organizzazioni sindacali circa la mancata trasparenza nella proce-

dure di assunzione a tempo determinato di ottomila lavoratori nelle Poste italiane SpA;

la direttiva 29 del 10 luglio 1998, emanata dalla Direzione centrale risorse umane dell'azienda, disciplina le modalità concrete di assunzione prevedendo inoltre che le procedure di reclutamento siano rese note a mezzo stampa e con affissione;

la mancata realizzazione delle forme di pubblicità ed il diniego di accesso alla relativa documentazione da parte di tutti gli interessati lede ogni garanzia di trasparenza e imparzialità all'atto della scelta dei candidati —:

se, alla luce di quanto esposto in premessa, non intenda, senza interferire nella gestione dell'azienda, adoperarsi per consentire che siano pubblicate le graduatorie con l'indicazione dei punteggi;

se non ritenga opportuno che sia sanata immediatamente tale deprecabile situazione consentendo che le graduatorie possano costituire oggetto di verifica da parte di tutti gli interessati e di tutte le organizzazioni sindacali del settore.

(4-21043)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha comunicato che con l'accordo sindacale del 25 settembre 1997, prorogato il 2 luglio 1998, era stato stabilito che per far fronte alle esigenze di servizio derivanti dall'introduzione di servizi innovativi, nonché dalla diversa organizzazione della struttura operativa attuata, ed in attesa di una definitiva ed equilibrata distribuzione del personale su tutto il territorio nazionale, si sarebbe dato corso, nel luglio 1998, ad alcune assunzioni a tempo determinato secondo le modalità ed

i tempi concordati con le organizzazioni sindacali e dettagliatamente riportati nell'accordo suddetto.

I criteri adottati per individuare le unità da assumere prevedevano la precedenza assoluta dei lavoratori residenti nel comune in caso di comuni a circoscrizione unica, o nella circoscrizione, ove è prevista tale ripartizione territoriale, prescelti all'atto della presentazione della domanda.

Qualora il numero degli aventi diritto alla precedenza assoluta fosse risultato superiore al numero delle assunzioni da effettuare, sarebbero stati chiamati, nell'ordine, coloro che, con contratto a termine, avevano maturato, a partire dal 26/11/94, una maggiore esperienza lavorativa all'interno della società, mentre, in assenza di aventi titolo alla precedenza assoluta, l'ordine di chiamata sarebbe stato determinato esclusivamente dalla maggiore esperienza lavorativa maturata da parte degli aspiranti.

Tali criteri sono stati adeguatamente pubblicizzati sia a mezzo stampa che con affissione di avvisi negli albi aziendali: ciò allo scopo di rendere noto a tutti l'intento dell'azienda di reclutare personale a tempo determinato e non per pubblicare graduatorie e punteggi.

Tuttavia, al fine di garantire la massima trasparenza, con la circolare n. 4/98 del 16 ottobre 1998, la ripetuta società ha impartito disposizioni affinché tutte le sedi e le filiali rendessero disponibili agli interessati le graduatorie in questione per la consultazione.

Il Ministro delle comunicazioni:
Salvatore Cardinale.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la solidarietà sociale, degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la famiglia dell'insigne avvocato Anselmo Crisafulli, penalista ormai ottanta-settenne, composta dalla moglie e dai figli Furio e Marco, uno dei quali apprezzato ricercatore universitario, è stata costretta

al trasferimento all'estero a causa di un ingiusto sfratto subito a Roma;

sulla vicenda è tuttora pendente un'azione giudiziaria presso procure di Roma e Perugia;

a causa di tale trasferimento tutti i beni della famiglia Crisafulli sono stati utilizzati per l'acquisto di un'azienda agricola rivelatasi però una vera e propria truffa da parte di una società immobiliare francese;

per tale vicenda sono ancora in corso, presso i competenti tribunali di Francia, le relative cause;

la famiglia è stata costretta, suo malgrado, ad abbandonare il bene acquistato in Francia, rimettendo però ogni impegno economico nell'operazione;

il rientro della famiglia in Italia è stato possibile esclusivamente grazie all'intervento della Presidenza della Repubblica italiana, che rendendosi pienamente conto dello stato di profonda indigenza della famiglia, oltre che del sopruso subito dai nostri concittadini in terra francese ha provveduto alle spese di viaggio;

successivamente la stessa Presidenza della Repubblica, tramite la prefettura di Roma, ha fatto ottenere alla famiglia un appartamento di proprietà dell'Enasarco;

l'Enasarco, pur conoscendo esattamente la situazione economica della famiglia, il cui unico reddito è dato dalle pensioni dei genitori ottuagenari ammontante a lire 1.500.000 mensili, soltanto dopo pochi mesi reclamava il canone di locazione ed emetteva così un'ordinanza di sfratto;

la vicenda giudiziaria in Francia è tuttora seguita dalla nostra ambasciata a Parigi, come dimostrabile dalla corrispondenza inviata all'avvocato Crisafulli dal primo consigliere di ambasciata Pignatelli, in data 11 dicembre 1996;

la situazione provocava, chiaramente, in un famiglia fino a poco tempo prima benestante dei gravi danni e disagi sia dal punto di vista morale sia psichico, sia fisico;

alla vicenda si sono interessate del problema le preposte istituzioni pubbliche: più in particolare la Asl RM/A che segnalava al Ministro degli affari sociali, in data 10 ottobre 1996, la grave situazione della famiglia, ed in particolare del figlio Marco, assistito dalla stessa;

nella relazione, stilata dai sanitari dell'Asl veniva sottolineata sia la grave situazione economica nonché le ripercussioni che la stessa poteva provocare rendendo « estremamente fragile l'equilibrio familiare e precaria la loro convivenza »;

nella stessa relazione si auspicava l'opportunità « di primaria importanza », di un intervento del ministero al fine di offrire un'opportunità lavorativa ai due figli (quarantenni) in maniera tale da poter migliorare sia le condizioni familiari sia per diminuire lo stato di prostrazione psichica e morale così « forte negli stessi », tale da prevedere l'intervento delle strutture sanitarie pubbliche;

a seguito di tale intervento, il ministero degli affari sociali comunicava al dottor De Tiberis, aiuto psichiatra della Asl RM/A, con nota 14329 del 27 novembre 1996, di aver interessato nel senso richiesto tutte le competenti istituzioni locali territoriali (comune, regione, provincia) —:

quali siano i motivi per i quali a tutt'oggi non sia stato dato alcun cenno di riscontro alla famiglia Crisafulli, nonostante l'intervento delle più alte cariche dello Stato;

se non ritengano doveroso sollecitare gli organi preposti al fine di dare una concreta soluzione ai problemi della famiglia Crisafulli che ha dato lustro alla cultura giuridica italiana;

se non ritengano opportuno trovare delle idonee soluzioni lavorative per i fratelli Crisafulli, considerate le precarie condizioni e vista la particolarità del caso.

(4-20759)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo indicato, si rappresenta quanto segue.*

Il caso della famiglia Crisafulli è stato più volte sottoposto all'attenzione del Di-

partimento per gli affari sociali, sia da parte del Ministero degli affari esteri, sia da parte del dott. Furio Crisafulli, figlio noto del penalista Anselmo.

Questo Dipartimento (che, come è doveroso precisare, non ha competenza, né disponibilità di mezzi per disporre interventi assistenziali diretti o per favorire assunzioni di personale) si è immediatamente attivato nel sollecitare e coinvolgere gli Enti locali, nonché altre strutture pubbliche e private in iniziative per fini di sostegno economico a detto nucleo familiare, e di inserimento occupazionale per i due figli.

Il Servizio Sociale della IV Circoscrizione del Comune di Roma, investito del problema in argomento su specifica richiesta partita da questi Uffici, erogava per l'anno 1998, un contributo pari a lire 2.400.000, ed assicurava un sussidio straordinario in favore della famiglia Crisafulli anche per il 1999.

Un costante impegno è stato riservato alla famiglia in parola anche nel seguire, presso l'ENASARCO, le procedure per una sistemazione alloggiativa più consona alle proprie esigenze. Non meno attivo si è mostrato il Dipartimento per gli affari sociali quando si è reso necessario un intervento chirurgico per la signora Lea laforte, moglie del dott. Anselmo, con successivo ricovero per riabilitazione, presso l'Istituto « Mater Misericordiae » di Roma.

Il dott. Furio Crisafulli è pienamente consapevole della premura e della sollecitudine messe in atto dagli Uffici di questo Dipartimento per poter arginare la situazione di grave indigenza relativa alla sua famiglia, tanto che si è recato più volte in questa sede per ringraziare personalmente dell'attenzione ricevuta.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

STRADELLA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere - premesso che:

gli agenti di commercio della provincia di Alessandria attendono rimborsi Ilor per circa due miliardi;

i rimborsi in questione riguardano alcune centinaia di agenti e rappresentanti di commercio che vantano crediti per rimborsi Ilor relativi agli anni dal 1979 al 1986;

il diritto al rimborso è già stato riconosciuto dall'amministrazione finanziaria;

il sindacato di categoria Usarci sta curando per conto degli associati una formale azione legale mirata a sfociare in un pignoramento ai danni dell'amministrazione finanziaria per recuperare i crediti vantati a titolo di rimborso di tributi indebiti;

risulta che gli organi periferici dell'amministrazione finanziaria abbiano riferito: « Faremo presente la situazione a Torino e al Ministero. Certo, sarà comunque difficile provvedere ai rimborsi in tempi brevi, visto il loro numero elevato »;

è incomprensibile e diseducativo per il cittadino un comportamento della pubblica amministrazione come quello preannunciato -:

se non ritenga, come l'interrogante ritiene, che debbano essere disposti con ogni urgenza, e comunque entro l'anno, i rimborsi in questione. (4-20537)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, l'interrogante, nel premettere che gli agenti ed i rappresentanti di commercio della provincia di Alessandria sono in attesa del rimborso di crediti dell'ILOR relativi agli anni dal 1979 al 1986 e che il diritto al rimborso è già stato riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria, chiede se non si ritenga che tali rimborsi debbano essere disposti con ogni urgenza.

Al riguardo il Dipartimento delle entrate ha precisato che i rimborsi in questione sono di due tipologie differenti e seguono separati procedimenti amministrativi, coinvolgendo organi diversi dell'Amministrazione finanziaria.

Da un lato, vi sono richieste di rimborso di versamenti diretti risultati non dovuti, avanzate ai sensi dell'articolo 38 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, le quali venivano curate dalla soppressa intendenza di finanza; d'altro lato, vi sono sgravi e rimborsi disposti a seguito di decisioni delle commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 40 dello stesso decreto n. 602, relativi ad iscrizioni a ruolo contestate e risultate non dovute, di competenza degli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Il medesimo Dipartimento delle entrate ha, altresì, comunicato che, per quanto riguarda la situazione dei rimborsi dei versamenti diretti ex articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, del 1973, sono stati eseguiti, nel corso dell'anno 1998, 387 procedimenti di rimborso per un importo di lire 1.184.498.000, mentre attendono di essere eseguiti altri 140 procedimenti per un valore di circa 285.000.000 di lire. La Direzione regionale delle entrate competente ha, comunque, assicurato che i rimborsi di versamenti diretti ancora inevasi sono in via di liquidazione in quanto i fondi necessari si sono resi disponibili solo dal 28 giugno 1999.

Per quanto concerne, invece, le procedure di rimborso o sgravio a seguito di decisioni delle commissioni tributarie, il Dipartimento delle entrate ha precisato che gli uffici delle imposte dirette della provincia di Alessandria hanno sempre dato esecuzione alle decisioni delle commissioni tributarie, provvedendo a disporre il rimborso per il tramite del concessionario della riscossione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

STUCCHI. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere — premesso che:

con l'entrata in vigore della nuova disciplina del contenzioso tributario, il secondo grado di giudizio si svolge presso le commissioni tributarie regionali, aventi sede nei capoluoghi di regione;

ricorrere in secondo grado alla commissione regionale facendo riferimento esclusivamente alla sede del capoluogo di

regione comporta un'enorme lievitazione di tempi e di costi rispetto alle previgenti commissioni tributarie di secondo grado, sia per i contribuenti, sia per lo Stato, che, in caso di soccombenza, deve sostenere il risarcimento delle spese, ivi comprese le trasferte dei professionisti;

i funzionari degli uffici periferici sopportano trasferte più lunghe, con conseguenze negative in termini di tempi, costi per la collettività e per l'amministrazione finanziaria, nonché in termini di disagio nell'esecuzione del proprio lavoro e di rischio di smarrimento di documenti;

nella seduta della Camera del 16 ottobre 1996, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del disegno di legge n. 437, il Governo non accoglieva l'ordine del giorno, a firma dell'onorevole Molgora n. 9/2158/2, in cui si evidenziava la necessità di un intervento urgente in materia, da effettuarsi entro la fine del 1996;

il Governo preferiva accogliere un generico ordine del giorno che non contemplava un termine perentorio d'intervento, evidenziando, in realtà, la ferma intenzione di mantenere lo *status quo* —:

per quale motivo non abbia adottato alcun provvedimento per istituire sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, nonostante le promesse ufficiali fatte in sede di commissione parlamentare;

se l'inerzia del ministero non abbia in realtà contribuito a rendere sempre più difficoltoso e oneroso il ricorso alla giustizia tributaria da parte dei contribuenti, con il risultato concreto di scoraggiare l'esercizio della giustizia tributaria stessa;

se corrisponda al vero che, in caso di soccombenza, gli uffici finanziari non riconoscono al contribuente il rimborso delle spese processuali liquidate secondo il dispositivo della sentenza. (4-07977)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta la mancata istituzione di sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali e chiede di cono-

scere se corrisponda al vero la circostanza secondo la quale, in caso di soccombenza, gli uffici finanziari non effettuino a favore del contribuente il rimborso delle spese processuali liquidate in base al dispositivo delle sentenze.

Al riguardo si osserva che il problema della istituzione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali ha trovato soluzione con l'articolo 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante « Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto ».

Tale norma, infatti, prevede l'istituzione di sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della norma stessa distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione.

Quanto, poi, alla circostanza che gli uffici non corrispondono le spese di lite liquidate dal giudice tributario, il competente Dipartimento delle Entrate ha comunicato che tale notizia non sembra corrispondere a verità, atteso che gli uffici finanziari sono obbligati per legge a pagare quanto sono stati condannati a rifondere, a qualsiasi titolo, al contribuente sulla base di un provvedimento giurisdizionale e che, qualora non adempiano a tale obbligo, sono soggetti alle procedure di esecuzione forzata al pari di qualsiasi privato cittadino.

L'Amministrazione finanziaria si sta adoperando per la concreta attuazione di tale disposizione normativa.

In particolare, per quanto concerne l'individuazione dei locali di tali nuove strutture nonché l'attrezzaggio per le procedure informatiche il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che sono state tempestivamente avviate le necessarie iniziative, rispettivamente dalle Direzioni Regionali e dal Centro Informativo del Dipartimento stesso.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

VALPIANA e BONATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

alcune migliaia di cittadini dei comuni di Verona, Grezzana, San Martino B.A., Illasi, Cazzano T. e Soave tutti in provincia di Verona, rifiutano di pagare il contributo di bonifica imposto dal Consorzio Zerpano Adige Guà e le azioni coattive per la riscossione forzata messe in atto dalla Cariverona Banca SpA;

i contribuenti volutamente morosi motivano la loro opposizione sostenendo la non regolarità dell'iter procedurale di formazione dei ruoli in quanto:

a) nella iscrizione a ruolo d'ufficio viene disattesa la prescrizione per la notifica dell'atto di accertamento, ex articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

b) la cartella esattoriale e l'avviso di mora non contengono le dovute indicazioni concernenti l'immobile soggetto a tributo, l'ammontare dell'imponibile, le aliquote applicate, i termini e le modalità per l'esercizio del diritto al ricorso;

i ruoli di contribuenza del Consorzio Zerpano Adige Guà sono resi esecutivi dalla autorità finanziaria, ex articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 —:

se non ritenga di compiere accertamenti e di adottare eventuali e conseguenti misure, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 comma 2 concernente il servizio ispettivo e articolo 3 comma 2 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. (4-19026)

VALPIANA e BONATO. — *Ai Ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

per il mancato pagamento del contributo consortile a favore del Consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà, pari a lire 82.000 (ottantaduemila), il giorno 10 di-

cembre 1998 a Illasi (Verona) due ufficiali esattori della concessionaria Cariverona Banca s.p.a., con l'ausilio del loro fabbro e con la presenza di un carabiniere, hanno scardinato la porta di ingresso del domicilio della signora Angelina Dal Ben (in quel momento assente), pignorato ed asportato il televisore;

la signora Dal Ben aveva da alcuni mesi comunicato al Consorzio e alla Cariverona, prima verbalmente e poi con raccomandata a.r. mediante il proprio legale, la sospensione del pagamento della rispettiva cartella esattoriale in attesa che il Consorzio provvedesse a notificarle l'atto di accertamento, ex articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 602/73, attestante il beneficio/vantaggio conseguito/conseguibile, atto a determinare l'incremento di valore del proprio immobile a causa delle opere di bonifica eseguite dal consorzio stesso, a norma del regio decreto n. 215 del 1933 articoli 1, 10, 11, 16, 17, secondo i principi di diritto enunciati dalla S. C. di Cassazione a S. U. n. 8957 e n. 8960 del 1996, nonché ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 della legge n. 241/90;

nel Veronese episodi analoghi e minacce di riscossione forzata si ripetono da oltre 4 anni, quale risposta della concessionaria del Consorzio alle contestazioni sollevate avverso criteri e metodi concernenti il procedimento di iscrizione a ruolo che l'esazione del preteso tributo;

l'annoso contenzioso è diffuso in tutto il territorio nazionale e riguarda direttamente sei milioni di cittadini che, consorziati coattivamente, denunciano in particolare: a) l'omissione della notifica dell'atto di accertamento, ex articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973; b) l'omissione nella cartella esattoriale dell'imponibile e dell'aliquota applicata, ex articoli 12 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché del termine e dell'autorità a cui ricorrere ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 546 del 1992; c) l'esecutività dell'avviso di mora ai fini del procedimento della riscossione for-

zata, in carenza degli adempimenti previsti del combinato disposto articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 602/73, articoli 474, 475, 513 del codice di procedura civile, nonché per gli articoli 2, 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/88, dai quali risulta non affidato in concessione amministrativa la riscossione coattiva del contributo di bonifica;

l'organo dirigente del consorzio, esercitante il potere impositivo, viene eletto dal 2 per cento dei consorziati con metodo del voto per censo -:

se, compiuti i doverosi accertamenti in ordine alla riscossione forzata avverso la signora Dal Ben Angelina, ritengano infondate le contestazioni concernenti: a) il procedimento di iscrizione a ruolo ed il contenuto della cartella esattoriale; b) l'esecutività del titolo-avviso di mora ai fini della riscossione forzata, per carenza di presupposti, di motivazione e delle dovute indicazioni del termine e dell'autorità a cui ricorrere per l'esercizio del diritto alla difesa; c) le motivazioni e le modalità per la richiesta di assistenza della forza pubblica;

se e quali misure o provvedimenti intendano adottare, ciascuno per le proprie competenze. (4-21344)

RISPOSTA. - *Si risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 4-19026 e n. 4-21344 presentate dagli interroganti in quanto involgono problematiche aventi analogo contenuto concernenti i numerosi avvisi di mora, relativamente ai contributi del Consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà, notificati a cittadini di alcuni comuni della provincia di Verona, come nel caso della Signora Angelina Dal Ben, che avrebbe subito un pignoramento, presso il proprio domicilio, in presenza gli interroganti della forza pubblica. Pertanto, hanno chiesto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per risolvere tali situazioni.*

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i consorzi di bonifica sono soggetti forniti di personalità di diritto pub-

blico, dotati di autonomo potere impositivo, che si avvalgono delle procedure amministrative di riscossione esattoriale ai sensi dell'articolo 21 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Successive disposizioni, inoltre, hanno trasferito alle regioni « le funzioni esercitate dallo Stato concernente i consorzi di bonifica e di bonifica montana », (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 1, ed articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

Da tale quadro normativo emerge, pertanto, che le questioni prospettate dagli interroganti non rientrano tra le competenze specifiche di questo Dicastero, in quanto non attributivo di alcun potere di direttiva e di controllo in ordine alla potestà impositiva dei consorzi di che trattasi.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo novellato dall'articolo 24, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il visto di esecutorietà per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze, è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.

Pertanto, l'attività posta in essere nel passato dall'Amministrazione finanziaria, che peraltro era limitata all'apposizione del predetto visto di esecutorietà, previo controllo dei profili meramente formali costituiti dalla legittimazione dell'ente ad emettere ruoli e dalla regolarità dell'iter procedurale di formazione dei ruoli medesimi, non rientra più nella competenza di questo Ministero.

Per quanto concerne, in generale, il contenuto delle cartelle di pagamento, si osserva che, al fine di raggiungere l'obiettivo della trasparenza dell'azione amministrativa e di rendere più comprensibile il contenuto delle cartelle stesse, con il decreto direttoriale 28 giugno 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999) è stato approvato, tra l'altro, un nuovo modello di cartella di pagamento che deve essere redatto in modo tale da fornire ai debitori tutti gli elementi utili per l'indi-

duazione dei motivi dell'iscrizione a ruolo, nonché le istruzioni per proporre gli eventuali gravami.

È inoltre stabilito che per le entrate diverse da quelle amministrare dal Ministero delle finanze, come nel caso dei contributi dei Consorzi di bonifica, ciascun soggetto creditore fornisca, al Consorzio nazionale fra i concessionari della riscossione, ogni indicazione utile circa le modalità ed i termini di impugnazione afferenti alle proprie entrate da esporre nella cartella di pagamento, utilizzando un linguaggio il più possibile comprensibile ai debitori.

Infine, l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (come modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 46 del 1999) ha previsto che la cartella di pagamento venga notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario. Tale notifica può anche essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da altra persona prevista dalla legge.

Inoltre, in merito « alla riscossione forzata avverso la signora Dal Ben Angelina », il Ministero dell'interno, per quanto di propria competenza, ha comunicato che la richiesta di assistenza della forza pubblica da parte della Cariverona, concessionaria per la riscossione dei tributi per la provincia di Verona, è stata formulata ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all'articolo 513 del codice di procedura civile.

Il medesimo Ministero ha rilevato, peraltro, che l'interessata aveva, in precedenza, opposto resistenza sia al pagamento dell'importo indicato nella cartella esattoriale che al pignoramento presso la propria abitazione. Le operazioni di apertura della porta sono avvenute alla presenza del marito della signora Dal Ben, non avendo la stessa

aperto a seguito dell'invito rivolto dai funzionari addetti. I danni arrecati sono stati immediatamente ripristinati a cura del fabbro che aveva proceduto all'apertura forzata della porta.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

VIALE. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere — premesso che:

tutti gli ordini professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri, degli avvocati e dei consulenti del lavoro della provincia di Alessandria hanno segnalato lo stato di disagio dei contribuenti e degli addetti ai lavori se non sarà istituita ad Alessandria una sezione staccata della commissione tributaria avente sede principale in Torino;

la provincia di Alessandria è la provincia piemontese più decentrata rispetto a Torino;

Alessandria, sede universitaria, è sede di corte d'assise per le intere province di Alessandria e Asti;

Alessandria ha la necessaria disponibilità di locali e personale —:

se non ritenga, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 545 del 1992, per i motivi addotti e per dare pratica attuazione al tanto proclamato principio del decentramento, opportuno e conveniente istituire in Alessandria, quanto meno in via transitoria, una sezione staccata della commissione tributaria regionale. (4-05659)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha segnalato la necessità di istituire ad Alessandria una sezione staccata della Commissione tributaria regionale di Torino, al fine di evitare disagi sia ai contribuenti che agli « addetti ai lavori » e di dare concreta attuazione al principio del decentramento amministrativo.

Al riguardo si osserva che il problema della istituzione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali ha trovato soluzione con l'articolo 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante « Disposizioni

in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto ».

Tale norma, infatti, prevede l'istituzione di sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della norma stessa distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione.

L'Amministrazione finanziaria si sta adoperando per la concreta attuazione di tale disposizione normativa.

In particolare, per quanto concerne l'individuazione dei locali di tali nuove strutture nonché l'attrezzaggio per le procedure informatiche, il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che sono state tempestivamente avviate le necessarie iniziative, rispettivamente dalle Direzioni Regionali e dal Centro Informativo del Dipartimento stesso.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ZACCHERA. — Al Ministro del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:

in Angola è in atto una sanguinosa guerra civile tra le forze governative dell'Mpla e dell'Unita —:

quali siano le iniziative economiche in atto da parte dell'Italia in Angola;

quale atteggiamento abbia preso con le due parti in lotta, se siano stati sottoscritti negli ultimi anni contratti commerciali di particolare rilevanza in Angola o se la firma di accordi di questo tipo sia in atto;

ferma restando l'utilità strategica ed economica di una presenza italiana nella regione anche dal punto di vista degli investimenti e contratti commerciali, quali iniziative l'Eni abbia intrapreso in Angola, con quali e quanti investimenti e con quale atteggiamento nei confronti del governo angolano, se cioè siano state pagate somme

atte a favorire rapporti commerciali privilegiati e se questi potenziali investimenti stiano in qualche modo influenzando le prese di posizione del Governo italiano nei confronti di quello angolano e della guerra civile in atto. (4-23005)

RISPOSTA. — Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato. Al riguardo, sulla base degli elementi fatti pervenire dalla D.G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del regime degli Scambi e dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, si forniscono i seguenti dati informativi.

Premesso che i rapporti di natura economico-commerciale tra l'Italia e l'Angola sono condizionati a causa del permanere dell'embargo, deciso nel 1993 e prorogato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, va comunque segnalata una presenza italiana in quel mercato, anche se in misura inferiore a quella di altri Paesi, quali Spagna, Portogallo, Francia e Brasile.

In questo contesto assume una particolare importanza la tradizionale attività del Gruppo ENI, che opera in Angola già dal 1980, con l'acquisizione della partecipazione al Blocco 3 (intendendosi per blocchi zone marine a diversa profondità, già individuate e ricche di giacimenti potenzialmente produttivi). Da detta data l'ENI si è assestato nel sistema economico di detto Paese in modo sempre più incisivo, acquisendo la partecipazione al Blocco 1 (nel ruolo di 1° operatore ship), alla concessione Cabinda, al Blocco 14, al Blocco 15 (ingresso nelle acque profonde) e, nel 1999, al Blocco 25.

Tali partecipazioni sono regolate, da contratti di concessione o di « productions sharing », che disciplinano anche i rapporti dell'ENI con la Compagnia petrolifera di Stato.

L'ENI è altresì presente sul territorio tramite l'AGIP ANGOLA (con 62 dipendenti locali e 24 italiani), che si occupa prevalentemente di progetti esplorativi mediante la realizzazione di campagne sismiche (perforazioni di pozzi per nuove riserve di olio), la realizzazione di progetti per la produzione economica delle riserve di olio rinvenute e

la gestione delle attività di produzione di olio e della relativa commercializzazione.

L'attuale produzione di olio di spettanza ENI è di poco superiore a 61.000 barili al giorno, ma i progetti di sviluppo attualmente in fase di realizzazione e di definizione prevedono, per l'anno 2002, la produzione di circa 90.000 barili al giorno. Inoltre sono stati rinvenuti in profondità d'acqua marina, che varia tra i 1.000 e il 1.500 metri, importanti giacimenti, pertanto, nei prossimi anni, le attività dell'ENI saranno concentrate in quelle aree definite « deep » ed « ultra off shore » (dove il prossimo anno l'Ente italiano provvederà alla perforazione del primo pozzo esplorativo). Per il quadriennio 1999/2002, l'ENI ha in previsione un piano di investimenti dell'ordine di diverse centinaia di milioni di dollari.

Va inoltre segnalato che si sta vagliando, su esplicito invito del primo Ministro dell'Angola, anche se nel rispetto dei divieti relativi all'embargo, la possibilità di nuove iniziative per consentire ad imprese italiane, prevalentemente nel settore delle costruzioni, di cogliere le opportunità offerte dalle potenzialità economiche di quel Paese per un loro più incisivo inserimento in quel mercato.

Per quanto riguarda, più in particolare, le iniziative intraprese dall'ICE, nel programma promozionale 1999 è stata inserita la realizzazione di un Punto Italia presso la Fiera internazionale di Luanda durante il mese di luglio 1999.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Antonio Cabras.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B al resoconto della seduta del 20 settembre 1999, a pagina XLVI, prima colonna, dopo la settima riga, aggiungere le parole: « Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Adriana Vigneri ».